

Disegno di legge n. 3012-A ed abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Relatori: FREGOLENT, per la VI Commissione, e MARTELLA, per la X Commissione, per la maggioranza; ALLASIA, di minoranza.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 23 settembre 2015

ART. 1.

(Finalità).

Al comma 1, sostituire le parole: la tutela dei consumatori con le seguenti: utili alle compagnie di assicurazioni ed alle banche.

1. 1. *(ex 1. 1) Colletti.*

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Concorrenza nel mercato assicurativo).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore assicurativo e a garantire la tutela degli assicurati, in conformità ai principi dell'Unione Europea in materia di apertura dei mercati, nessuna impresa di assicurazione, anche a seguito di procedure di fusione o acquisizione, può detenere più del venti per cento delle quote del mercato assicurativo nazionale.

1. 01. (ex 1. 02) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo ».

2. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata « Rc auto », di aumentare la concorrenza e di diminuire la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Rc auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.

3. La disposizione del comma 2 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 02. (ex 1. 010) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere).

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.

*1. 03. (ex 1. 03). Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere).

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 3, inserito il seguente:

3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti

su base geografica o per tipologia di veicolo.

*1. 04. (ex 1. 014) Colletti, Pesco, Val-lascas, Da Villa, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Crippa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

2. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-ter. Fermo il divieto di cui al presente codice è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

1-quater. Fermo il divieto di cui al presente codice è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.

1-quinquies. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al

contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariale.

1-*sexies*. È fatto obbligo da parte delle imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro fino a euro 150.000.

1. 05. (ex 1. 05) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle

spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al presente codice è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

***1. 06.** (ex 1. 04) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al presente codice è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

***1. 07.** (ex 1. 013) Colletti, Pesco, Vallascas.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.

1-ter. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base regionale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro fino a euro 150.000.

1. 08. (ex 1. 09) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio;

2-quinquies. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovino la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi monitori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.

1. 09. (ex 1. 08) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Libertà di scelta e tutela del consumatore).

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

*1. 010. (ex 1. 07) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni avvalersi. Questa facoltà

deve essere chiarita nelle condizioni generali di polizza e indicata all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

*1. 011. (ex 1. 011) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovino la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi monitori. Le formalità per l'an-

ticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.

1. 012. (ex 1. 012) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

2-quater. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che le imprese operanti nel mercato assicurativo R.C. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento.

1. 013. (ex 1. 06) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 2.

(Obbligo a contrarre).

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere gli articoli 2 e 3;

b) all'articolo 5, comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

c) all'articolo 8, comma 1, capoverso « Art. 145-bis »:

1) al comma 1, sostituire le parole da: dispositivo elettronico fino a: comma 1, lettera b) e c) con le seguenti: meccanismo elettronico o un ulteriore dispositivo che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

2) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera, b) con le seguenti: o degli ulteriori dispositivi che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132, comma 1.

d) all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter con le seguenti: meccanismi elettronici o dagli ulteriori dispositivi di cui all'articolo 132;

e) all'articolo 10, al comma 1, capoverso « Art. 149-bis », sopprimere il comma 2.

2. 1. (ex 2. 6) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sopprimerlo.

2. 2. (ex 2. 1) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è sostituito dai seguenti:

1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, facendo salva la necessaria verifica della correttezza, dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese di assicurazioni possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. In alternativa al contratto base, le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elet-

tronici che registrano i movimenti del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero di ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, nonché i costi di buon funzionamento e di gestione per l'intera durata del contratto di assicurazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono posti a carico dell'impresa di assicurazione, che deve applicare, all'atto della stipula del contratto, una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipula di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi del presente comma, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal medesimo comma, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

1-bis. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1o marzo 2016, i dati sull'at-

tività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al medesimo Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del citato Centro, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al comma 1 non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente comma.

2. 3. (ex 2. 9) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in aggiunta al contratto base secondo lo schema di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

2. 4. (ex 2. 12) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate *con le seguenti:* sono tenute comunque a stipulare il contratto applicando la tariffa determinata sulla base delle informazioni corrette acquisite dall'impresa attraverso la consultazione delle banche dati di settore e del citato archivio informatico.

2. 5. (ex 2. 17) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate con le seguenti: sono tenute a riqualificare il rischio e a riquantificare il premio.

2. 6. (ex 2. 16) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio ed inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.

2. 7. (ex 2. 18) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

« 1-quater Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicu-

rato, come risultante dall'attestato di rischio ».

2. 8. (ex 2. 13) Da Villa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

« 1-quater Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione di un premio che non superi di più del quaranta per cento il premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio ».

2. 9. (ex 2. 14) Da Villa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

« 1-quater. In caso di accettazione delle proposte di cui al comma 1-bis, le imprese di assicurazione sono tenute a risarcire i danni assicurati anche quando le informazioni fornite dal contraente, verificabili

a norma del comma 1-ter, non siano corrette o veritiere ».

2. 10. (ex 2. 21) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la piena operatività dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere una relazione alle Commissioni Parlamentari competenti una relazione sulle modalità di funzionamento dell'archivio e le eventuali problematiche relative alla connessione dell'archivio stesso con le banche dati esistenti indicate dal medesimo articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

2. 11. (ex 2. 22) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

ART. 3.

(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore).

Sopprimerlo.

3. 1. (ex 3. 2.) Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-bis, comma 1, dopo le parole: Gli intermediari aggiungere le seguenti: , ivi inclusi i broker e le banche.

3. 2. (ex 3. 98.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle concrete e specifiche esigenze dell'assicurato.

3. 3. (ex 3. 107.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 132-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: L'IVASS adotta aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

3. 4. (ex 3. 134.) Da Villa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, con le seguenti: recandosi presso un'agenzia della compagnia, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, ovvero, per le imprese che lo prevedano, concludere il contratto.

***3. 400.** Taranto.

Al comma 1, capoverso ART. 132-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, con le seguenti: recandosi presso un'agenzia della compagnia, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, ovvero, per le imprese che lo prevedano, concludere il contratto.

***3. 401.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso ART. 132-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, con le seguenti: recandosi presso un'agenzia della compagnia, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preven-

tivo stesso, ovvero, per le imprese che lo prevedano, concludere il contratto.

***3. 402.** Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5. È facoltà dell'assicurato recedere in qualsiasi momento dal contratto di assicurazione senza oneri o penalità. Il recesso ha effetto immediato dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nel contratto di assicurazione. A seguito della disdetta l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativa al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza, entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo sono dovuti, oltre agli interessi legali, gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto. »

3. 5. (ex 3. 115.) Busin, Allasia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 132-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta; in caso di ritardo sono dovuti, oltre agli interessi legali, gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto. »

3. 6. (ex 3. 114.) Busin, Allasia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, premettere le parole: Fatta, salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: , in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.

3. 7. (vedi 3. 4.) Colletti, Pesco, Vallasca.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, premettere le parole: Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al presente codice,

3. 8. (ex 3. 3.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, sostituire le parole: In presenza con le seguenti: In caso di offerta.

3. 9. (ex 3. 81.) Pagano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, dopo le parole: una delle seguenti condizioni, aggiungere le seguenti: offerte dalle imprese.

3. 10. (ex 3. 104.) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, sostituire la parola: determinato con le seguenti: individuato, per almeno cinque anni,

3. 403. Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, sostituire la parola: determinato con le seguenti: individuato, per almeno tre anni,

3. 404. Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: su proposta dell'impresa di assicurazione aggiungere le seguenti: e senza alcun costo a carico dell'assicurato.

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il mancato rinnovo del contratto per almeno due anni da parte dell'assicurato può comportare l'addebito a suo carico di un contributo *una tantum* non superiore a euro trenta per la gestione, installazione e rimozione dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 1; a tale propria facoltà l'impresa di assicurazione deve dare particolare evidenza nel contratto. La riduzione del premio prevista nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

3. 11. (ex 3. 111.) Da Villa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: su proposta dell'impresa di assicurazione aggiungere le seguenti: e senza alcun costo a carico dell'assicurato.

3. 12. (ex 3. 110.) Da Villa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: o sono

già presenti *aggiungere le seguenti*: e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

3. 13. (ex 3. 20.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, alla lettera b), sopprimere le parole: ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti.

3. 14. (ex 3. 156.) Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.

3. 15. (ex 3. 13.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: tariffari e.

3. 16. (ex 3. 12.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

***3. 405.** Pagano.

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

***3. 406.** Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: non può essere inferiore fino alla fine del comma con le seguenti: deve essere significativo e deve essere

comunicato all'IVASS. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle province, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia sulle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1-bis;

all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 2.

****3. 408.** Giampaolo Galli, Tinagli.

*Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: non può essere inferiore fino alla fine del comma con le seguenti: deve essere significativo e deve essere comunicato all'IVASS. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle province, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia sulle disposizioni di cui al comma 1.*

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1-bis;

all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 2.

****3. 409.** Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

*Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: non può essere inferiore fino a: maggiore tasso di sinistrosità con le seguenti: si applica con riferimento al premio di tariffa vigente per i contratti in cui non vengano sottoscritte le clausole di cui al presente articolo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Nelle province nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale lo sconto da riconoscere deve essere maggiorato. L'IVASS sulla base dei dati di mercato calcola i valori combinati della frequenza sinistri e dell'incidenza delle frodi in ogni provincia e individua le aree provinciali in cui lo sconto di cui al comma 1 deve essere aumentato, dandone informazione alle imprese di assicurazione e agli assicurati sul proprio sito *internet*.*

3. 407. Sottanelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: non può essere inferiore fino alla fine del comma con le seguenti: deve essere significativo e deve essere comunicato all'IVASS. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia sulle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1-bis;

all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 2.

***3. 410.** Sottanelli, Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: non può essere inferiore fino alla fine del comma con le seguenti: deve essere significativo e deve essere comunicato all'IVASS. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della

compagnia sulle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1-bis;

all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 2.

***3. 411.** Pagano.

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: non può essere inferiore fino alla fine del comma con le seguenti: deve essere significativo e deve essere comunicato all'IVASS. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia sulle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1-bis;

all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 2.

***3. 412.** Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: a una percentuale determinata dall'IVASS con le seguenti: al 20 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato ovvero, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione.

3. 413. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: determinata dall'IVASS con le seguenti: pari almeno al 50 per cento.

3. 414. Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: determinata dall'IVASS con le seguenti: non inferiore al 40 per cento.

3. 415. Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: determinata dall'IVASS con le seguenti: non inferiore al 35 per cento.

3. 416. Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: determinata dall'IVASS con le seguenti: non inferiore al 30 per cento.

3. 417. Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: determinata dall'IVASS con le seguenti: non inferiore al 25 per cento.

3. 418. Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con l'accettazione dello sconto, l'impresa di assicurazione si impegna altresì a non aumentare il prezzo

del premio assicurativo per un periodo non inferiore a 5 anni, ad eccezione dei casi di variazioni contrattuali richieste dell'assicurato o di introduzione di nuove disposizioni normative.

3. 419. Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati sul territorio nazionale.

3. 430. Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: nel proprio sito *internet* *aggiungere le seguenti:* , oltre all'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicurativo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili,

3. 420. Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: nel proprio sito *internet* *aggiungere le seguenti:* i criteri di calcolo del premio assicurativo, comprese le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili, nonché.

3. 421. Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: che ne rendano efficace e chiara l'applicazione *con le seguenti:* di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura incidono sul medesimo.

3. 422. Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1-ter, sostituire le parole: da 5.000 euro a 40.000 euro *con le seguenti:* da 1.000 a 5.000 euro.

3. 423. Sottanelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1 con le seguenti: per le condizioni contrattuali proposte tra quelle previste al comma 1.

***3. 17.** (ex 3. 119.) Pagano.

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1 con le seguenti: per le condizioni contrattuali proposte tra quelle previste al comma 1.

***3. 18.** (ex 3. 122.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: proprietà con la seguente: titolarità.

3. 424. Sottanelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È facoltà dell'impresa di assicurazione di modulare il premio sulla base del comportamento osservato dall'assicurato sulla base dei parametri previsti dal contratto.

3. 425. Sottanelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1-quinquies, dopo le parole: sconto significativo aggiungere le seguenti: , in ogni caso in misura non inferiore al 40 per cento,

3. 426. Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1-quinquies, dopo le parole: sconto significativo aggiungere le seguenti: , in ogni caso in misura non inferiore al 30 per cento,

3. 427. Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà del-

l'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. »

***3. 01.** (ex 3. 01.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere

riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. »

***3. 02.** (ex 3. 04.) Pastorelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di

scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. »

***3. 03.** (ex 3. 06.) Prata, Matteo Bragantini, Caon.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto

dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. »

***3. 04.** (ex 3. 012.) Locatelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. »

***3. 05.** (ex 3. 014.) Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato).

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. »

*3. 06. (ex 7. 06.) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Trasparenza del valore dei premi assicurativi).

1. Al comma 1 dell'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) indicare nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura incidono sul medesimo; »

3. 07. (ex 3. 015.) Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio).

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: « La predetta variazione in diminuzione del premio » aggiungere le seguenti: « , da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, ».

4. 1. (ex 4. 2.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000 ».

1-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di *malus* in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale ».

4. 2. (ex 4. 3.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la

medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative, garantendo, in particolare, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto ».

4. 3. (ex 4. 8.) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 133 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo ».

4. 4. (ex 4. 9.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito).

Sopprimerlo.
***5. 1.** (ex 5. 4.) Sottanelli, Galgano.
 Sopprimerlo.
***5. 2.** (ex 5. 6.) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è registrata all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida » e al secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'attestazione sullo stato del rischio è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stato stipulato un nuovo contratto al quale l'impresa è tenuta ad assegnare una classe di merito che non sia più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'attestazione stessa »;

c) al comma 4-bis, dopo le parole: « nucleo familiare » sono inserite le seguenti: « ovvero da un figlio convivente con

l'altro genitore » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media ».

5. 3. (ex 5. 8.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

5. 4. (ex 5. 9.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: Le certificazioni fino a: n. 642.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

5. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito non più favorevole della nona ovvero a quella media ».

5. 5. (ex 5. 10.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.

5. 0400. (vedi 5. 01.) Luigi Di Maio, Fantinati, Da Villa, Crippa, Della Valle, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è ulteriormente riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.

5. 0401. (vedi 5. 01.) Luigi Di Maio, Pesco, Ruocco, Fantinati, Da Villa, Crippa, Della Valle, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

5. 0402. (vedi 5. 01.) Luigi Di Maio, Pesco, Ruocco, Fantinati, Da Villa, Crippa, Della Valle, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-sexies, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.

2. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada.

5. 0403. (vedi 5. 01.) Luigi Di Maio, Pesco, Ruocco, Fantinati, Da Villa, Crippa, Della Valle, Vallasca, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 6.

(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

Sopprimerlo.

***6. 1.** (ex 6. 17.) Vignali, Pagano.

Sopprimerlo.

***6. 2.** (ex 6. 19.) Colletti, Pesco, Vallasca.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.

****6. 3.** (ex 6. 22.) Colletti.

Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.

****6. 4.** (ex 6. 31.) Prativiera, Matteo Bragantini, Caon.

Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.

****6. 5.** (ex 6. 36.) Pizzolante, Vignali.

Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.

****6. 3.** (ex 6. 37.) Locatelli.

Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.

****6. 6.** (ex 6. 40.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.

****6. 7.** (ex 6. 42.) Pastorelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: in caso di sinistri con soli danni a cose.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: con soli danni a cose.

6. 8. (ex 6. 43.) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: sinistri con soli danni a cose con la seguente: sinistro.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: con soli danni a cose.

6. 9. (ex 6. 47.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: avviso di ricevimento aggiungere le seguenti: o posta elettronica certificata.

6. 400. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 401. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle controversie civili attivate per l'accertamento e a responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.

6. 10. (ex 6. 54.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso 3-quater, primo periodo, sostituire le parole: già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni con le seguenti: registrati nella banca dati dell'IVASS in almeno tre sinistri.

***6. 11.** (ex 6. 50.) Sottanelli, Galgano.

Al comma 1, capoverso 3-quater, primo periodo, sostituire le parole: già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni con le seguenti: registrati nella banca dati dell'IVASS in almeno tre sinistri.

*6. 12. (ex 6. 51.) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso 3-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale informativa è trasmessa dall'IVASS alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, anche nel caso che un medesimo testimone sia identificato ai sensi del comma 3-bis più di cinque volte negli ultimi nove anni.

6. 13. (ex 6. 49.) Da Villa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 135-bis. – (Istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile). – 1. Nelle more del concreto funzionamento dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata "Banca".

2. Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.

3. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatri-

colati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto.

4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

6. 01. (ex 6. 01.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

ART. 6-bis.

(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti).

Sopprimerlo.

6-bis. 400. Sottanelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sopprimere il comma 2.

***6-bis. 401.** Pagano.

Sopprimere il comma 2.

***6-bis. 402.** Sottanelli, Galgano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli automobilisti che negli ultimi cinque anni non hanno causato sinistri vedono calcolata la propria tariffa come prima ma con il rischio contratto distribuito a livello nazionale, secondo il principio di mutualità, e non nelle aree di tariffazione determinate dalla compagnia.

6-bis. 403. Russo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli automobilisti che negli ultimi cinque anni non hanno causato sinistri con responsabilità esclusiva né con responsabilità concorrente, a parità di medesime condizioni soggettive, sono beneficiari di uno sconto pari alla differenza della tariffa loro offerta nella provincia di residenza e la media delle tre migliori tariffe di altrettante province italiane.

6-bis. 404. Russo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle aree di tariffazione.

6-bis. 405. Russo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nei comuni delle province storiche.

6-bis. 406. Luigi Di Maio, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nei comuni appartenenti alle aree riconducibili alle province in essere al 1° gennaio 2014.

6-bis. 407. Luigi Di Maio, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle province storiche.

6-bis. 408. Luigi Di Maio, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle province storiche risalenti al 1° gennaio 2014.

6-bis. 409. Luigi Di Maio, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle aree territoriali riconducibili alle province in essere al 1° gennaio 2014.

6-bis. 410. Luigi Di Maio, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle province.

6-bis. 411. Russo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo le parole: cinque anni aggiungere le seguenti: precedenti al rinnovo del premio.

6-bis. 412. Villarosa, Luigi Di Maio, Pescio, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sopprimere le parole da: e che abbiano installato fino a: della presente legge.

6-bis. 413. Russo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: nelle regioni con un costo medio del premio

inferiore alla media nazionale con le seguenti: in una delle tre province con il costo medio più basso d'Italia.

6-bis. 414. Russo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale con le seguenti: in una delle tre regioni con il costo medio più basso d'Italia.

6-bis. 415. Russo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico di tutti gli altri assicurati ubicati sul territorio nazionale.

6-bis. 416. Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6-BIS)

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

(Modifiche dell'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, riguardanti il comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e la composizione dell'IVASS).

1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « di esperti », sono inserite le seguenti: « di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza »;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il comitato ha altresì il compito di predisporre per il Ministro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione, nonché di formulare proposte e progetti al medesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantaggio degli assicurati e ad agevolare la mobilità dei medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che i componenti del medesimo comitato: a) durano in carica tre anni; b) possono essere riconfermati per una sola volta e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico; c) sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto del compito istituzionale; d) non possono percepire alcuna indennità o emolumento comunque denominato ».

2. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membro del Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Banca d'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra i componenti del Consiglio nazionale del consumatori e degli utenti »;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti »;

c) al comma 13 le parole: « , su proposta del Governatore della Banca d'Italia e » sono soppresse;

d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: « Con il medesimo decreto sono altresì individuate le cause di decadenza dall'incarico »;

e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-bis. I membri del Direttorio restano in carica tre anni »;

f) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13 »;

g) i commi 28 e 30 sono abrogati.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono entro quattro mesi dalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statuto dell'IVASS.

6. 01. (ex 6. 02.) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti).

1. Ai fini dell'adozione del regolamento recante la disciplina della banca dati «anagrafe testimoni» di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'IVASS provvede ad inserire tra parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamento della medesima banca dati il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri.

6. 02. (ex 6. 03.) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

1. Nell'attesa di una riforma organica del sistema *bonus malus* e al fine di contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi RCA con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, a far data dal 1o gennaio 2016 è istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA (CONSAP), ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, in via sperimentale e solo fino ad un massimo di tre anni, un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria, ferma restando la possibilità per i contraenti di avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 130 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

2. Al fine di pervenire ad una consistente riduzione del premio di tariffa per i giovani neo-patentati, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto in adempimento dell'obbligo di assicurazione relativo a veicoli acquistati da soggetti con età compresa tra i diciotto e i trenta anni, e fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis dell'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, la CONSAP provvede all'assegnazione al veicolo di una classe di merito di conversione universale (CU) 9. Al verificarsi di un sinistro, ai sensi di quanto previsto all'articolo 134 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'impresa di assicurazione applica la CU 14.

3. I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devono acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici

che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, di cui all'articolo 132 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al presente comma, fatte salve le eventuali sanzioni penali, il contratto si risolve automaticamente.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la CONSAP, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta dei servizi assicurativi da parte della CONSAP, che deve avvenire a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato; le modalità e le condizioni di accesso della medesima CONSAP alle banche dati di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa e le relative modalità di applicazione, tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale, dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP ai sensi dell'articolo 283 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le modalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla liquidazione dei danni per i sinistri a

carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica il provvedimento ISVAP 28 dicembre 2006, n. 2496.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla medesima CONSAP a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

6. 03. (ex 6. 05.) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallasca, Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 7.

(Risarcimento del danno non patrimoniale).

Sopprimerlo.

***7. 1.** (ex 7. 2.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sopprimerlo.

***7. 2.** (ex 7. 3.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile

automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.

7. 3. (ex 7. 9.) Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

7. 4. (ex 7. 8.) Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Gli articoli 138 e 139 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2003, è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

7. 5. (ex 7. 11.) Colletti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

7. 6. (ex 7. 10.) Colletti, Nicola Bianchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto

contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

7. 7. (ex 0. 7. 97. 186.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Monitoraggio).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora accerti, anche a

seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

7. 8. (ex 7. 7.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 1.

7. 9. (ex 7. 5.) Colletti, Pesco, Vallasca.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 1, alinea, sostituire le parole: a un pieno con la seguente: al.

7. 10. (ex 0. 7. 97. 197.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 1, alinea, dopo le parole: su tutto il territorio della Repubblica inserire le seguenti: nel rispetto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione.

7. 11. (ex 0. 7. 97. 210.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicuratore, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indi-

cante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.

7. 12. (ex 0. 7. 97. 211.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole da: redatta fino a: legittimità, con le seguenti: aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 ed è redatta.

7. 13. (ex 0. 7. 97. 213.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sopprimere le parole da: , tenuto conto fino a: legittimità,

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;

7. 14. (vedi 0. 7. 97. 214.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sopprimere le parole da: , tenuto conto fino a: legittimità,

7. 401. Sottanelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole da: , tenuto conto fino alla fine del comma con le seguenti: prendendo come riferimento esclusivo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione parentale, nonché le medesime note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i commi 3 e 3-bis.

7. 14. (vedi 7. 32.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole da: di valutazione fino a: legittimità con le seguenti: valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e dalla tabella di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera d-bis):

al comma 3, dopo le parole: obiettivamente accertati aggiungere le seguenti: ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

***7. 402.** Sottanelli, Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole da: di valutazione fino a: legittimità con le seguenti: valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e dalla tabella di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera d-bis):

al comma 3, dopo le parole: obiettivamente accertati aggiungere le seguenti: ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

***7. 403.** Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole: non patrimoniale con la seguente: biologico.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera d-bis):

al comma 3, dopo le parole: obiettivamente accertati aggiungere le se-

guenti: ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

****7. 404.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole: non patrimoniale con la seguente: biologico.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera d-bis):

al comma 3, dopo le parole: obiettivamente accertati aggiungere le seguenti: ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

****7. 405.** Giampaolo Galli, Tinagli.

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole: non patrimoniale con la seguente: biologico.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera d-bis):

al comma 3, dopo le parole: obiettivamente accertati aggiungere le seguenti: ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

****7. 406.** Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole: non patrimoniale con la seguente: biologico.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.;

al comma 3-bis, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.

7. 15. (vedi 0. 7. 97. 199.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole: non patrimoniale con la seguente: biologico.

Conseguentemente, al comma 3:

dopo le parole: obiettivamente accertati aggiungere le seguenti: ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità;

dopo le parole: soggettive del danneggiato, aggiungere le seguenti: fino al dieci per cento nel caso in cui sia stato riconosciuto il danno di cui al comma 2, lettera d-bis), o, in caso contrario,

***7. 407.** Sottanelli, Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole: non patrimoniale con la seguente: biologico.

Conseguentemente, al comma 3:

dopo le parole: obiettivamente accertati aggiungere le seguenti: ovvero casi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità;

dopo le parole: soggettive del danneggiato, aggiungere le seguenti: fino al dieci per cento nel caso in cui sia stato riconosciuto il danno di cui al comma 2, lettera d-bis), o, in caso contrario,

*7. 408. Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, sopprimere le parole: ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

7. 16. (ex 0. 7. 97. 228.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, alinea, dopo le parole: consolidata giurisprudenza di legittimità aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano rite-

nuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011.

7. 17. (ex 0. 7. 97. 230.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: ; il danno non patrimoniale viene risarcito in proporzione del danno biologico accertato.

7. 18. (ex 0. 7. 97. 231.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: La valutazione è stabilita con riferimento alla media, ponderata rispetto al prodotto interno lordo, dei parametri risarcitori medi applicati nei sei principali Stati dell'area Euro.

7. 19. (ex 7. 29.) Vargiu, Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

7. 20. (ex 0. 7. 97. 233.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sopprimere la lettera c).

7. 21. (ex 0. 7. 97. 234.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole da: è funzione fino a: vita del danneggiato con le seguenti: per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e.

7. 22. (ex 0. 7. 97. 235.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: della

percentuale con le seguenti: in misura più che proporzionale rispetto alla percentuale.

7. 409. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

d-ter) il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00.

7. 23. (ex 0. 7. 97. 243.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

7. 24. (ex 0. 7. 97. 251.) Colletti, Bonafede.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari ad una somma compresa tra 96 euro e 145 euro, variabile in base grado di sofferenza subito.

7. 410. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'importo dovuto per ogni di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b), dell'articolo 139.

7. 25. (ex 0.7. 97. 258.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il risarcimento dei pregiudizi di natura morale allegati e provati dal danneggiato, rappresentati dalle sofferenze fisiche e psichiche cagionate dal fatto lesivo

e dall'eventuale lesione della dignità o integrità morale, nonché per la rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, ove documentati ed accertati, il giudice può aumentare fino al quaranta per cento l'ammontare del danno calcolato ai sensi dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del leso.

7. 26. (vedi 7. 34.) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

7. 27. (ex 0.7. 97. 263.) Colletti, Bonafede.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, dopo le parole: risarcimento del danno aggiungere la seguente: biologico.

7. 28. (vedi 0. 7. 97. 272.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: , fino al trenta per cento.

*7. 411. Gebhard.

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: , fino al trenta per cento.

*7. 412. Colletti, Bonafede.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sostituire le parole: trenta per cento con le seguenti: cinquanta per cento.

7. 29. (vedi 0. 7. 97. 276.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, sopprimere il comma 3-bis.

*7. 30. (vedi 0. 7. 97. 279.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 138, sopprimere il comma 3-bis.

*7. 31. (vedi 0. 7. 97. 283.) Molteni, Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3-bis, dopo le parole: risarcimento del danno aggiungere le seguenti: non patrimoniale.

7. 32. (ex 0. 7. 97. 288.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, alla rubrica, sostituire le parole: non patrimoniale con la seguente: biologico.

7. 33. (ex 0. 7. 97. 196.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 2.

7. 34. (ex 7. 71.) Colletti, Pesco, Vallasca.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 3.

7. 35. (ex 7. 73.) Colletti, Pesco, Vallasca.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3, capoverso ART. 139, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica: *a)* delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e nove punti: *b)* del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.;

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La tabella unica nazionale è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le medesime note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.;

sopprimere i commi 3 e 4 e 6.

7. 36. (ex 7. 85.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 1, lettera a), sostituire le parole: è pari a 759,91 euro con le seguenti: è pari a 1.460,46 euro.

7. 37. (ex 7. 57.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 1, lettera b), sostituire le parole: di 39,37 euro con le seguenti: compreso tra 96 euro e 145 euro variabile in base al grado di sofferenza subito.

7. 38. (ex 7. 58.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 1, lettera b), sostituire le parole: liquidato un importo di 39,37 euro con le seguenti: compreso tra 75 euro e 130 euro variabile in base al grado di sofferenza subito.

7. 39. (ex 7. 59.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: medico-legale con le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista medico legale.

7. 40. (ex 0. 7. 97. 102.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: clinico strumentale fino a: strumentazioni con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.

Conseguentemente:

al comma 3:

primo periodo, sopprimere le parole: , fino al 20 per cento;

sopprimere l'ultimo periodo;

alla rubrica, sostituire le parole: non patrimoniale con la seguente: biologico.

7. 41. (vedi 7. 49.) Colletti, Pesco, Vallascas.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico-legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o strumentale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , fino al 20 per cento.

7. 42. (vedi 0. 7. 97. 308.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico-legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o strumentale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7. 43. (vedi 0. 7. 97. 309.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: , esclusivamente ad opera di specialista, clinico obiettivo.

7. 44. (ex 0. 7. 97. 307.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico-legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o strumentale.

*7. 45. (vedi 0. 7. 97. 310.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico-legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o strumentale.

*7. 46. (vedi 7. 84.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: strumentale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: non patrimoniale con la seguente: biologico.

7. 47. (ex 0. 7. 97. 306.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero visivo con le seguenti: , in particolare visivo.

7. 413. Amato, Miotto, Lenzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con riferimento aggiungere le seguenti: , per mero esempio,

7. 414. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: , oggettivamente con le seguenti: ovvero altre lesioni.

7. 415. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7. 48. (ex 7. 66.) Molteni, Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, capoverso ART. 139, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le nuove disposizioni di cui al presente articolo in materia di risarci-

mento del danno non patrimoniale si applicano ai danni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 49. (ex 0. 7. 97. 312.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quantificazione del risarcimento dovuto secondo le tabelle menzionate nel presente articolo è applicabile a tutti i sinistri non ancora definiti, anche occorsi in data anteriore alla loro entrata in vigore.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso ART. 139, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La quantificazione del risarcimento dovuto secondo le tabelle menzionate nel presente articolo è applicabile a tutti i sinistri non ancora definiti, anche occorsi in data anteriore alla loro entrata in vigore.

7. 50. (ex 7. 16.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

7. 416. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « da cui risulti », aggiungere le seguenti: « clinicamente o ».

7. 51. (ex 7. 89.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 142-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e

successive modificazioni, recante il codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti:

« ART. 142-*quater*.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

ART. 142-*quinquies*.

(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo).

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale il proprietario del veicolo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto ad effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni ad elementi strutturali ed a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il proprietario, entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formulare offerta, ha facoltà di comunicare all'impresa la propria volontà di non effettuare la riparazione. In tal caso, il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a far effettuare la revisione singola del veicolo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione di esito favorevole, corredata di idonea documentazione fiscale attestante gli interventi effettuati. In mancanza, l'impresa di assicurazione deve segnalare la mancata revisione al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

ART. 142-*sexies*.

(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie).

1. La riparazione deve essere eseguita secondo conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati ed alla relativa qualità. A tal fine, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le garanzie di cui al predetto articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

ART. 142-septies.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è

inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

ART. 142-octies.

(Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni).

1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente Capo.

2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.

3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei

vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferma restando la preventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.

4. È ammessa l'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione. Si applica l'articolo 37-bis del predetto decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 142-novies.

(Risarcimento integrale dei danni subiti).

1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico" del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

2. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza ha scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente. »

7. 01. (ex 7. 05.) Allasia, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Norme sulla libera scelta dell'assicurato e sulla trasparenza).

1. Al capo III del titolo X del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« ART. 142-quater. – *(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).* – 1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.

2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

ART. 142-quinquies. – *(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo).* – 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti mec-

canici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

ART. 142-*sexies*. — (*Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie*). — 1. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

ART. 142-*septies*. — (*Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie*). — 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

ART. 142-*octies*. — (*Risarcimento integrale dei danni subiti*). — 1. Resta comun-

que fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo ».

7. 02. (ex 7. 04.) Colletti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Risarcimento del terzo trasportato).

1. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« ART. 141. – *(Risarcimento del terzo trasportato).* – 1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile ».

7. 03. (ex 7. 03.) Colletti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.

***7. 04.** (ex 7. 01.) Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.

***7. 05.** (ex 7. 01.) Russo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

7. 06. (ex 7. 02.) Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

ART. 8.

(Valore probatorio delle cosiddette « scatole nere » e di altri dispositivi elettronici)

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis sopprimere il comma 1.

8. 1. (ex 8. 12) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'assicurato che abbia fatto installare dispositivi elettronici ai sensi dell'articolo 132-ter, lettere b), e c), deve essere garantito, su sua richiesta, l'accesso ai dati da essi registrati.

8. 2. (ex 8. 14) Da Villa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 1, sostituire le parole da: le risultanze del dispositivo fino a la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.

*8. 3. (ex 8. 23) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 1, sostituire le parole da: le risultanze del dispositivo fino a: la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.

*8. 4. (ex 8. 25) Colletti, Pesco, Vallasca.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: formano piena prova, con le seguenti: possono fornire prova.

8. 5. (ex 8.18) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 1, sopprimere le parole: , nei procedimenti civili,.

8. 6. (ex 8. 30) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 1, dopo le parole: dei fatti a cui esse si riferiscono, aggiungere le seguenti: solo nel caso in cui sia garantita la non alterabilità dei dati durante la loro trasmissione ai provider, di cui al successivo comma 2 e.

8. 7. (ex 8. 17) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.

***8. 8.** (ex 8. 15 e 8. 44) Vignali, Pizzolante, Pagano.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.

*** 8. 9.** (ex 8. 16) Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui

contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.

*** 8. 10.** (ex 8. 21) Locatelli.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.

***8. 11.** (ex 8. 22) Pastorelli.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.

*** 8. 12.** (ex 8. 38) Prataviaera, Matteo Bragantini, Caon.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.

*** 8. 13.** (ex 8. 39) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. con le seguenti: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo oppure la manomissione.

8. 14. (ex 8. 42) Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: « provider di telematica assicurativa », i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: provider di telematica assicurativa con la seguente: provider.

* **8. 15.** (ex 8. 51) Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: « provider di telematica assicurativa », i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identifica-

tivi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: provider di telematica assicurativa con la seguente: provider.

* **8. 16.** (ex 8. 52 e 8. 69) Pizzolante, Vignali, Pagano.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: « provider di telematica assicurativa », i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: provider di telematica assicurativa con la seguente: provider.

* **8. 17.** (ex 8. 54) Locatelli.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: « provider di telematica assicurativa », i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: provider di telematica assicurativa con le seguenti: provider.

* **8. 18.** (ex 8. 55) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: « provider di telematica assicurativa », i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: provider di telematica assicurativa con la seguente: provider.

* 8. 19. (ex 8. 56) Pastorelli.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: « provider di telematica assicurativa », i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: provider di telematica assicurativa con la seguente: provider.

*8. 20. (ex 8. 66) Prativiera, Matteo Bragantini, Caon.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: « provider di telematica assicurativa », i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: provider di telematica assicurativa con la seguente: provider.

*8. 21. (ex 8. 67) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: telematica assicurativa con le seguenti: telematica satellitare.

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, limitatamente al segnale di localizzazione satellitare associato al veicolo, alla struttura tecnica del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

c) al comma 4, sostituire le parole: di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo con le seguenti: , il cui importo è da determinarsi in funzione dei dispositivi installati, se si tratta di provider di telematica satellitare, o di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo se si tratta di compagnie assicuratrici;

d) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle con le seguenti: , di cui al comma 2, sono trattati conformemente alle;

e) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: L'impresa di assicurazione è titolare con le seguenti: I soggetti di cui al comma 2 sono titolari;

f) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: a essa collegati, aggiungere le seguenti: in assenza di specifico consenso scritto da parte del soggetto interessato;

8. 22. (ex 8. 2) Catalano, Galgano, Sottanelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I dati delle cosiddette « scatole nere », relativi all'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza direttamente dall'IVASS e dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, attraverso un'apposita Banca dati, istituita presso l'IVASS, cui è consentito l'accesso alla impresa di assicurazione limitatamente all'estrazione dei dati rilevanti ai fini nella determinazione delle responsabilità in caso di sinistro che, in ogni caso, sono da questa utilizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di funzionamento della Banca dati alla cui istituzione si provvede con oneri a carico delle imprese assicurative;

2) conseguentemente sopprimere il comma 5.

8. 23. (ex 8. 74) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Previo espresso consenso scritto dell'assicurato, è consentito all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere e gestire i dati sopra indicati ed altri eventuali ulteriori dati al fine di fornire agli assicurati stessi altri servizi di utilità per l'assicurato.

8. 401. Polidori, Sandra Savino, Abri gnani.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: Salvo consenso espresso fino a: mobilità del veicolo con le seguenti: In mancanza del consenso espresso di cui sopra,

8. 400. Polidori, Sandra Savino, Abri gnani.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: soggetti a essa collegati, aggiungere le seguenti: ai fini attuativi dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, terzo periodo sostituire le parole: continuativa o comunque sproporzionata con le seguenti: non accurata, non pertinente ed eccedente,.

8. 24. (ex 8. 11) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato può in qualsiasi momento recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati.

8. 25. (ex 8. 70) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-bis.

1. Il Comma 1 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano” ».

8. 0400. (ex 8. 72). Allasia, Busin, Simonetti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: « ai contraenti ed ai danneggiati » sono inserite le seguenti: « nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito ».

* **8. 01.** (ex 8. 01) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

↳ Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: « ai contraenti ed ai danneggiati » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito ».

*8. 02. (ex 8. 02 e 8. 03) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 9.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative).

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai competenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma 1 viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135 ».

9. 1. (ex 9. 10) Allasia, Busin, Simonetti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

c) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia effettuata alcuna offerta,".

9. 2. (ex 9. 8) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.

*** 9. 3.** (ex 9. 7) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.

*** 9. 4.** (ex 9. 9) Colletti, Pesco, Vallasca.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi »;

b) al comma 10, dopo la parola: « interessi, » sono inserite le seguenti: « o quando non sia formulata alcuna offerta, »;

c) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 11-bis. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto ».

9. 5. (ex 9. 34) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e suc-

cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: « Il danneggiato può procedere » fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: « La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-bis. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato ».

1-ter. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

9. 6. (ex 9. 35) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallasca, Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: »il diritto al risarcimento del danno alla persona derivante dalla circo-

lazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi”.

9. 7. (ex 9. 31) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al terzo periodo del comma 2-bis dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole “Entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro novanta giorni” ».

9. 8. (ex 9. 30). Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: « due anni » sono inserite le seguenti: « In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore ».

9. 9. (ex 9. 25) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: « Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura ».

9. 10. (ex 9. 3) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1-bis, lettera b), capoverso 1-quinquies sostituire le parole da: l’applicazione della sanzione fino alla fine del capoverso con le seguenti: l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 841,00 a euro 3.366,00. La sanzione è ridotta di un quarto quando l’assicurazione r.c. auto è resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all’articolo 1901, comma 2, del codice civile. La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa l’autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo, previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della suddetta sanzione minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Si applicano in ogni caso gli articoli 202, 202-bis e 203 del presente codice”.

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-ter. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.

1-quater. I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogati.

9. 11. (ex 9. 20) Sottanelli, Galgano, Catalano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1-bis, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 193 con le seguenti: da 1.000 a 4.000 euro e l'arresto da sei mesi a un anno.

9. 400. Caparini, Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: « due anni » sono inserite le seguenti parole: « In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore ».

***9. 401.** Sottanelli, Galgano.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-ter. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: « due anni » sono inserite le seguenti parole: « In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore ».

***9. 402.** Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile

civile, che avrà l'obbligo di dare comunicazione all'altra compagnia »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141 ».

9. 01. (ex 9. 05) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: « 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qual siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darle comunicazione all'altra compagnia ».

9. 02. (ex 9. 04) Colletti, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato».

9. 03. (ex 9. 07) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallasca, Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le « parole »veicolo utilizzato«, sono inserite le seguenti: »entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.

9. 04. (ex 9. 01) Colletti, Pesco, Vallasca, Palma.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola « devono » è sostituita dalla seguente « possono ».

9. 05. (ex 9. 06) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 10.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

* 10. 1. (ex 10. 6 e 10. 14) Pizzolante, Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della

copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

***10. 2.** (ex 10. 8) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

***10. 3.** (ex 10. 9) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale ri-

lasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

***10. 4.** (ex 10. 10) Pastorelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

*** 10. 5.** (ex 10. 15) Prativiera, Matteo Bragantini, Caon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui

al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

* 10. 6. (ex 10. 47) Locatelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 149-bis.

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liqui-

dazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

7. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nomi-

nato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente.

10. 7. (ex 10. 3) Allasia, Busin, Simonetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, capoverso 149-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, di riviste di settore.

10. 8. (ex 10. 29) Colletti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 149-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in

forma specifica non intenda avvalersi di tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.

***10. 9.** (ex 10. 35) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso ART. 149-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.

***10. 10.** (ex 10. 45) Colletti, Pesco, Vallascas.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, i commi 2 e *2-bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee. »;

b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;

c) l'articolo 14 è abrogato.

*** 10. 11.** (ex 10. 44) Colletti, Pesco, Vallascas.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, i commi 2 e *2-bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee. »;

b) all'articolo 13, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) l'articolo 14 è abrogato.

***10. 12.** (ex 10. 02) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

***10. 01.** (ex 10. 06) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

*** 10. 02.** (ex 10. 09) Pastorelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commer-

ciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

***10. 03.** (ex 10. 010) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.

*** 10. 04.** (ex 10. 015) Pratavia, Matteo Bragantini, Caon.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore

al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

* **10. 0400.** (ex 10. 43) Allasia, Busin.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.

* **10. 05.** (ex 10. 021 e 10. 022). Pagano, Vignali, Pizzolante.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.

***10. 06.** (ex 10. 023) Locatelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 76 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis La funzione di amministrazione, direzione o controllo in un'impresa di assicurazione o riassicurazione non è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da compromettere l'indipendenza.

10. 08. (ex 10. 019) Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallasca.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

Dopo l'articolo 150-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 150-bis.1 – *(Risarcimento in forma specifica)* – 1. Nel caso di sinistro

verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti dal veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali la svalutazione commerciale, il fermo tecnico e il nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato, non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta, sempre in solido con il medesimo prestatore d'opera, a fornire ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, ferma restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a

freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. ».

***10. 09.** (ex 10. 05) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

Dopo l'articolo 150-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è inserito il seguente:

ART. 150-*bis*.1.

(Risarcimento in forma specifica).

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al

danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effet-

tuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.

*10. 0401. (vedi 10. 26 Russo). Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« ART. 10-bis. L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

ART. 156.

(Attività peritale).

1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli

a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.

4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subiti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.

5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.

6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione, firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.

8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria profes-

sionale stabilita dal Collegio o dall'ordine di appartenenza del professionista nominato.

10. 010. (ex 10. 032) Allasia, Busin, Simonetti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 la parola: « direttamente » è soppressa e dopo la parola: « natanti » sono aggiunte le seguenti: « esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel albo di cui all'articolo 157 ».

2. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è aggiunto il seguente:

ART. 156-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 codice delle assicurazioni.

10. 011. (ex 10. 017) Colletti, Pesco, Valascas.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« ART.10-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "direttamente" è soppressa;

2) dopo la parola: "natanti" sono inserite le seguenti: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157" ».

***10. 012.** (ex 10. 03) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« ART.10-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "direttamente" è soppressa;

2) dopo la parola: "natanti" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157" ».

***10. 013.** (ex 10. 026) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Terzietà del fiduciario assicurativo).

1. Dopo l'articolo 156 del codice delle associazioni private, di cui al decreto le-

gislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto il seguente:

ART. 156-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.

10. 014. (ex 10. 04) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi).

1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse. ».

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera *e-bis* dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.

10. 015. (ex 10. 020) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in materia di divieto di abbinamento).

1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: « ai sensi dei commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 2 ».

10. 016. (ex 10. 018) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 11.

(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. – (Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale). 1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori ».

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito *internet*. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'istituto per la

vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.

11. 1. (ex 11. 1.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. – (Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale). 1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-*quater*.

1-ter. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.

1-*quater*. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1.

11. 2. (ex 11. 2) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallasca, Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: a richiesta dell'assicurato.

*11. 3. (ex *11. 4.) Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: a richiesta dell'assicurato.

*11. 4. (ex *11. 5.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

ART. 12.

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

1. La lettera *e*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla seguente: «*e*) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura

assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura ».

12. 1. (ex 12. 8.) Pellegrino, Ricciatti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire dopo le parole: In ogni caso aggiungere le seguenti: di cessazione dell'attività professionale,.

12. 2. (ex 12. 7) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «riscontro» sono aggiunte le seguenti: «ad opera di specialista»;

b) dopo le parole: « da cui risulti » sono aggiunte le seguenti: « clinicamente o »;

c) è aggiunto infine il seguente periodo: « È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari ».

12. 3. (ex 12. 9) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

ART. 13.

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa).

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13. 1. (ex 13. 1) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera f), capoverso ART. 316, comma 1, dopo le parole: comma 2,

aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 154, commi 4 e 5.

13. 2. (ex 13. 2.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 150, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« Nel caso di sinistri che coinvolgono veicoli appartenenti a tipologie incluse in settori tariffari diversi, la regolazione contabile dei rapporti economici tra le imprese di assicurazione deve prevedere che all'impresa gestionaia spetti il rimborso dell'intera somma liquidata, secondo criteri e meccanismi di regolazione che incentivino l'efficienza produttiva delle imprese di assicurazione e, in particolare, la congruità dei risarcimenti e il monitoraggio dei rimborsi. »;

13. 3. (ex 13. 7) Garofalo, Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 31, comma 1, dopo la parola « contrassegni » sono inserite le parole « e dei certificati ».

13. 4. (ex 13. 9.) Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

13. 5. (ex 13. 10.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo la parola: « riscontro » sono aggiunte le seguenti: « ad opera di specialista »;

2. dopo le parole: « da cui risulti » sono aggiunte le seguenti: « clinicamente o »;

3. è aggiunto, in fine, il seguente periodo « È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari ».

13. 6. (ex 13. 32) Colletti, Pesco, Vallascas.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 21, dopo la parola « riscontro » sono aggiunte le seguenti: « ad opera di specialista ».

13. 7. (ex 13. 11.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole « da cui risulti » sono aggiunte le seguenti: « clinicamente o ».

13. 8. (ex 13. 13.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Al comma 3-*quater* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi

in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari ».

13. 9. (ex 13. 12.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

ART. 14.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è abrogato;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal Governo previa votazione a maggioranza dei due terzi delle Commissioni parlamentari delle Camere competenti in materia di finanza, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Con-

siglio dei ministri e d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti o movimenti politici, essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti sette anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione o di dipendenza con imprese di assicurazione o con loro controllate negli ultimi cinque anni. Gli stessi non possono altresì accettare nei tre anni successivi alla loro dimissione contratti, collaborazioni o emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano anche ai familiari entro il secondo grado. Ferme restando le eventuali conseguenze penali o in materia di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma, l'IVASS provvede all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 »;

c) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, comunque, non possono essere superiori a euro 150.000 lordi, compresi altre indennità di risultato ed emolumenti affini ».

14. 1. (ex 14. 3) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni in materie di gestione dei reclami).

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.

2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata.

14. 01. (ex 14. 01) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 15.

(Fondi pensione).

Sopprimerlo.

15. 1. (ex *15. 3.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Regime di investimento dei fondi pensione).

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

f) sottoscrizione o acquisizione, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse, fermi restando i divieti ed i limiti d'investimento definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 6, comma 5-bis;

g) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio;

15. 2. (ex 15. 7.) Paglia, Ricciatti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera e) dopo le parole: « mobiliare chiusi » sono aggiunte le seguenti parole: « o aperti ».

15. 3. (ex **15. 37.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « f) stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ».

15. 4. (ex **15. 33.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

a) all'articolo 8, comma 9, sono aggiunte, in fine, le parole: « Per la gestione di tale linea le forme pensionistiche possono anche sottoscrivere direttamente titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea o da organismi nazionali ed internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea. La contabilizzazione dei valori degli investimenti riconducibili a tale linea, sottoscritti direttamente dalla forma pensionistica, è operata al valore di carico tenendo conto dei principi di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 166/2014 ».

15. 5. (ex *15. 35.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le

parole: I regolamenti con le seguenti: Gli statuti e i regolamenti.

Conseguentemente, al comma 1-bis:

all'alea, dopo le parole: maggiormente rappresentative in ambito nazionale aggiungere le seguenti: la COVIP,

alla lettera a), sostituire le parole: di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali con le seguenti: collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni.

15. 401. Taranto

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

15. 6. (ex *15. 27.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera c, dopo il numero 1) aggiungere il seguente.

2) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento

alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.»

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

***15. 402.** Sottanelli, Galgano.

Al comma 1, lettera c, dopo il numero 1) aggiungere il seguente.

2) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.»

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

***15. 403.** Sandra Savino.

Al comma 1, lettera c, dopo il numero 1) aggiungere il seguente.

2) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.»

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

***15. 404.** Giampaolo Galli, Tinagli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: fondata su criteri fino alla fine della lettera, con le seguenti: individuazione dei nuovi requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali ed in sede di individuazione dei gestori dei fondi pensione subordinazione della selezione alle direttive fissate di con-

certo dalla COVIP e dall'Autorità anticorruzione e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di *advising* e le società di gestione ed ogni possibile conflitto di interesse tra i componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali tra i fondi chiusi ed i fondi aperti.

15. 405. Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: fondata su criteri fino alla fine della lettera con le seguenti: individuazione dei nuovi requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali e previsione dell'applicazione del regolamento CONSOB n. 17221 del 12/03/2010 sulle operazioni con parti correlate.

15. 406. Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: nonché dei regimi gestionali con le seguenti: dei regimi gestionali ed individuazione del divieto inderogabile di investimento, da parte dei fondi pensione, in

strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentari.

15. 407. Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Ulteriori disposizioni sui fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

15. 01. (ex 15. 01.) Alfreider.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

ART. 16.

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche).

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « È altresì vietata la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. » sono aggiunte le seguenti « È in ogni caso fatto divieto agli operatori di telefonia di disattivare carte prepagate in caso di utilizzo delle stesse nell'ultimo anno solare ».

16. 1. *(ex 16. 19.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.*

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, dopo le parole: « tutte le voci che compongono l'offerta » sono aggiunte le seguenti: « ivi compresa la tassa di concessione governativa eventualmente dovuta, ».

16. 2. *(ex 16. 20.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.*

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16. 3. *(ex 16. 1.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.*

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità a consumatori e utenti di comunicare del recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.

16. 4. *(ex 16. 7.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.*

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori e utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore.

16. 5. *(ex 16. 5.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.*

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche su richiesta del consumatore o dell'utente interessato sono tenuti a fornire fin dal momento della conclusione del contratto per via telefonica copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.

16. 6. (ex 16. 8.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: e comunque fino alla fine del periodo.

16. 7. (ex 16. 10.) Ricciatti, Ferrara, Paglia, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.

16. 8. (ex 16. 11.) Ricciatti, Ferrara, Paglia, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: e comunque fino alla fine del periodo con le seguenti: e si esclude l'applicazione di ogni genere di penale.

16. 9. (ex 16. 9.) Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: e comunque fino a: proporzionati con le seguenti: e si esclude l'applicazione di ogni genere di penale anche se relazionata.

16. 400. Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, dopo le parole: offerti da terzi aggiungere le seguenti: o dallo stesso operatore.

16. 10. (ex 16. 13.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore o di terzi senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.

16. 11. (ex 16. 15.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente:

3-quinquies. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche non si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-ter. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è abrogato.

1-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 350 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-quinquies. Le maggiori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-quater accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinate a compensare il minore gettito fiscale conseguente all'applicazione della disposizione di cui alla lettera c-bis, di cui al comma 1.

16. 12. (ex 16. 18.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente:

3-quinquies. Gli operatori di telefonia non possono imporre tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità *tethering/hotspot*

Wi-Fi rispetto a quelle applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete *internet*.

16. 13. (ex 16. 16.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter). L'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante « Codice in materia di protezione dei dati personali » è sostituito dal seguente:

ART. 130.

(Comunicazioni indesiderate).

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (*Multimedia Messaging Service*) o Sms (*Short Message Service*) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

16. 14. (ex 16. 21.) Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter) Dopo il comma 4 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di far ascoltare, antecedentemente all'intervento di un addetto, una registrazione nella quale vengono forniti i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca della società che effettua il contatto e del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;

c) attraverso quali modalità e archivi sono entrati in possesso dei dati personali dei contraenti.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della comunicazione, al termine della registrazione, presta un esplicito consenso a ricevere la comunicazione.

16. 15. (ex 16. 22.) Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

ART. 16-bis.

(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione).

Sopprimerlo.

16-bis. 400. Paolo Nicolò Romano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO
DELL'ARTICOLO 16-BIS)**

* * *

Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. 1

(Modifiche al Titolo IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di fornitura di applicazioni elettroniche e relativi marketplace).

1. Dopo l'articolo 100 del Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è aggiunto il seguente:

CAPO II-bis.

FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE E RELATIVI MARKETPLACE.

ART. 100-bis. Definizioni.

ART. 100-ter. Informazioni precontrattuali.

ART. 100-*quater*. Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.

ART. 100-*quinquies*. Gestione dei pagamenti.

ART. 100-*sexies*. Divieto di commercializzazione di applicazioni a contenuto informativo preinstallate su *device*.

ART. 100-*bis*.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) « applicazione elettronica »: un *software*, porzione di *software* o insieme di *software* realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.

b) « applicazione a contenuto informativo »: un *software*, porzione di *software* o insieme di *software* che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete *internet*, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.

c) « *device* »: dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete *internet*.

d) « informazioni sull'applicazione »: informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.

e) « *marketplace* »: spazio virtuale sulla rete *internet* dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.

f) « *web banner* »: messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina *internet* e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

ART. 100-*ter*.

(Informazioni precontrattuali).

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di file, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione *internet* richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con *hardware* e *software* di cui il produttore e o distributore e o gestore di *marketplace* sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a: costi di acquisto e *download*; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

ART. 100-*quater*.

(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di

marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.

2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.

3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un *web banner* riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del *web banner* nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.

4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza, credulità o vulnerabilità dei minori per indurirli ad effettuare un acquisto di o nell'ambito di un'applicazione elettronica.

ART. 100-quinquies.

(Gestione dei pagamenti).

1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di

applicazioni elettroniche e i gestori di *marketplace*, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una *password* univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

ART. 100-sexies.

(Diritto di recesso).

1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferimento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera o) del presente codice.

ART. 100-septies.

(Divieto di commercializzazione di applicazioni a contenuto informativo pre-installate su device).

1. Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e/o commercializzare sul territorio italiano *device* con pre-installate applicazioni a contenuto informativo.

2. Sono nulle di pieno diritto le clausole contrattuali in contrasto con il divieto di cui al comma 1 presente articolo.

16-bis. 01. (ex 16. 04.) Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 16-ter.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica).

Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:

« 2-bis.1. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis e a tutela dei piccoli distributori operanti sul territorio nazionale, la SIAE è tenuta a sottoscrivere, ove richiesto dal distributore, un accordo contenente idoneo mandato e una remunerazione per il servizio non superiore al 2 per cento, secondo i termini stabiliti dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra SIAE e distributori il 9 febbraio 2000 e successive modificazioni, tramite il quale è autorizzata ad incassare dagli esercenti la quota di proventi cinematografici da versare al distributore. In caso di mancato incasso la SIAE rilascerà al distributore una dichiarazione specifica sulla base della quale l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti. »

16-ter. 400. Sammarco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16-TER)

ART. 17.

(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

* * *

ART. 17-bis.

(Misure per favorire i pagamenti digitali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17-BIS)

* * *

ART. 17-ter.

(Aggiornamento del registro delle opposizioni).

Al comma 1, dopo le parole: posta cartacea aggiungere le seguenti: ed elettronica.

17-ter. 400. Spessotto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17-TER)

* * *

ART. 17-quater.

(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17-QUATER)

ART. 18.

(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

1. Nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, svolti dal fornitore del servizio universale, l'avviso di tentata consegna dell'atto notificato è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, in alternativa all'invio per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, dietro autorizzazione depositata dal medesimo destinatario e registrata presso l'ufficio postale. È istituito presso Poste Italiane, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro degli utenti possessori di posta elettronica certificata che intendano avvalersi di tale servizio.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di deposito dell'autorizzazione e di gestione del registro di cui al comma 1.

18. 1. *(ex 18. 1.)* Caparini, Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a decorrere dal 10 giugno 2016.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale ».

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a-bis), sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale.

sostituire la rubrica con la seguente:
Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

18. 2. *(ex 18. 5.)* Ricciatti, Ferrara, Paglia, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo le parole: requisiti e obblighi aggiungere le seguenti: , tra i quali una buona copertura territoriale.

18. 3. *(ex 18. 6.)* Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge è avviato il procedimento per l'alienazione quota della residua partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane Spa. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta, nonché le misure idonee al mantenimento dei livelli occupazionali. L'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali. La vendita dell'intera partecipazione si conclude entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato delle quote detenute dal Ministero dell'economia di Poste spa, sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

18. 4. (ex 18. 7.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis.

(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massiva).

1. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è previsto:

a) il ripristino per la posta massiva – relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici – della timbratura della data, al fine di evitare che i cittadini debbano sostenere oneri economici aggiuntivi;

b) l'introduzione – a tutela dei cittadini utenti – del divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell'addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrano la data di spedizione o di consegna ».

18. 01. (ex 18. 02.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis.

(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massiva).

1. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è

previsto: il ripristino per la posta massiva – relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici – della timbratura della data, al fine di evitare che i cittadini debbano sostenere oneri economici aggiuntivi ».

18. 02. (ex 18. 03.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis.

(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massiva).

1. Si prevede l'introduzione – a tutela dei cittadini utenti – del divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell'addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrano la data di spedizione o di consegna ».

18. 03. (ex 18. 04.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 19.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

Sopprimerlo.

* **19. 1.** (ex *19. 3.) Allasia, Busin.

Sopprimerlo.

* **19. 2.** (ex *19. 5.) Crippa, Da Villa, Vallasca, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018, con le seguenti: dal raggiungimento della completa apertura del mercato.

19. 3. (ex 19. 17.) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2020.

Conseguentemente:

all'articolo 19-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2020.

all'articolo 19-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2017 con le seguenti: 30 aprile 2019.

19. 4. (ex 0. 19. 22. 11.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: 2018, con la seguente: 2020.

Conseguentemente, all'articolo 19-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2017, con le seguenti: 30 aprile 2019.

19. 5. (ex 0. 19. 22. 13.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: 2018, con la seguente: 2020.

19. 6. (ex 19. 18.) Crippa, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

alla lettera *b*) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

alla lettera *c*) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

19. 7. (ex 19. 19.) Allasia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)

* * *

ART. 19-bis.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

Sopprimerlo.

* **19-bis. 1.** (ex 0. 19. 22. 19.) Allasia, Busin.

Sopprimerlo.

* **19-bis. 2.** (ex 20. 6.) Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018 con le seguenti: dal raggiungimento della completa apertura del mercato.

19-bis. 3. (ex 20. 9.) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2018, con la seguente: 2020.

Conseguentemente, all'articolo 19-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2017 con le seguenti: 30 aprile 2019.

19-bis. 4. (ex 0. 19. 22. 20.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2020.

19-bis. 5. (ex 20. 10.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Cancellieri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al comma 1, dopo le parole: « legge 3 agosto 2007, n. 125 » sono aggiunte le seguenti: « e fatto salvo quanto previsto dal punto 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 22 giugno 2015 296/2015/R/COM ».

19-bis. 400. Plangger.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è aggiunto il seguente:

« ART. 38-bis – 1. Le imprese elettriche integrate degli enti locali e delle cooperative che forniscono meno di 10.000 clienti allacciati o che forniscono piccole reti di distribuzione isolate adottano sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili. Si applica il regime previsto dal Titolo VII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM.

19-bis. 401. Plangger.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19-BIS)

ART. 19-ter.

(Comparabilità delle offerte).

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tutte le offerte di cui al precedente periodo, sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.

19-ter. 1. (ex 0. 19. 22. 31.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente con la seguente: mensilmente.

19-ter. 2. (ex 0. 19. 22. 43.) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, dopo le parole: l'insieme di informazioni minime aggiungere le seguenti: almeno pari alle clausole essenziali del contratto, così come disposte dal Codice di condotta commerciale per la ven-

dita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.

19-ter. 400. Crippa, Da Villa, Vallasca, Cancelleri, Fantinati, Della Valle.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19-TER)

* * *

ART.19-ter.1.

(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19-TER.1)

* * *

ART. 19-quater.

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio).

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) la tutela del disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

19-quater. 1. (ex 0. 19. 22. 55.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che comunque avviene entro due anni dal raggiungimento della piena apertura del mercato.

19-quater. 2. (ex 0. 19. 22. 56.) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque fino al completo raggiungimento dei suddetti obiettivi.

19-quater. 3. (ex 0. 19. 22. 57.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta e garantendo gradua-

lità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.

19-quater. 4. (ex *0. 19. 22. 77.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19-QUATER)

* * *

ART. 19-quinquies.

(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19-QUINQUIES)

* * *

ART. 19-sexies.

(Misure per garantire l'informazione dei consumatori).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché per rendere più agevole e trasparente la lettura delle bollette elettriche e del gas.

19-sexies. 1. (ex 0. 19. 22. 63.) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi. La violazione di quanto disposto al periodo precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.

19-sexies. 2. (ex 0. 19. 22. 62.) Allasia, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In presenza di procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei riguardi dei gestori dei servizi elettrici, idrici e del gas, relativi a modifiche alle modalità di tariffazione, ivi compresa la periodicità, nonché relativi all'applicazione di conguagli tariffari che comportino maggiori oneri all'utenza, sono sospesi sino a definizione del procedimento:

a) l'obbligo per gli utenti del pagamento dei suddetti maggiori oneri;

b) l'applicazione delle modifiche alle modalità di tariffazione;

c) le eventuali misure dei gestori volte a ridurre o sospendere il servizio, in

conseguenza del mancato pagamento delle modifiche tariffarie e dei suddetti maggiori oneri.

Gli eventuali maggiori oneri già riscossi sono posti a scomputo delle tariffazioni successive. Le suddette Autorità dispongono con propri atti l'applicazione del presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori.

19-sexies. 400. Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la trasparenza della fatturazione dei servizi di fornitura elettrica, idrica, telefonica e del gas, il combinato disposto dell'articolo 2934 e dell'articolo 2948, comma 1, numero 4), del codice civile si interpreta nel senso che il termine di prescrizione di cinque anni ivi previsto concerne anche i suddetti servizi e che esso decorre dal periodo di tariffazione in cui il servizio è stato fornito.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori.

19-sexies. 401. Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono venti giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.

19-sexies. 3. (ex 0. 19. 22. 64.) Allasia, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.

19-sexies. 4. (ex 0. 19. 22. 65.) Allasia, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono venti giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.

19-sexies. 5. (ex 0. 19. 22. 66.) Busin, Allasia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.

19-sexies. 6. (ex 0. 19. 22. 67.) Busin, Allasia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19-SEXIES)

Dopo l'articolo 19-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 19-sexies.1 1.

(Emissione e scadenza delle bollette).

1. La scadenza per il pagamento delle bollette di energia elettrica e gas deve essere fissata ad almeno 20 giorni dalla data di emissione e stampa in esse riportata.

2. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna o prova equivalente nel caso in cui la trasmissione avvenga utilizzando strumenti elettronici. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono trenta giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.

19-sexies. 0400. Crippa, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 19-septies.

(Riforma del bonus elettrico e gas).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle Commissioni parlamentari.

19-septies. 1. (ex 0. 19. 22. 70.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'entità dei benefici economici individuali di cui al comma 1 non può comunque superare l'importo totale delle bollette addebitate dal gestore delle forniture.

19-septies. 400. Moretto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19-SEPTIES)

* * *

ART. 19-octies.

(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.

19-octies. 400. Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19-OCTIES)

Dopo l'articolo 19-octies, aggiungere il seguente:

ART. 19-nonies.

(Incremento dell'utilizzo della potenzialità di accumulo degli impianti idroelettrici).

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:

il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);

le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;

la zona della rete rilevante è una porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2017 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.

3. A tale scopo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal-

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 2, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n. 111/06.

4. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSI, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 5.

5. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 3, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:

1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 2, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;

2) al Gestore del Mercato Energetico, è incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI;

3) il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico;

4) i proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al

presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.

6. Nel caso in cui la citata soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

19-octies. 01. (ex 22. 01.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 19-octies, aggiungere il seguente:

ART. 19-nonies.

(Contatori elettronici).

1. Per i possessori di strumenti di misura del gas e dell'energia elettrica che non siano stati ancora sottoposti ai controlli di cui al Decreto ministeriale 24 marzo 2015, n. 60 è possibile richiedere tale verifica a un soggetto abilitato, anche tramite associazioni di tutela dei consumatori, senza alcun onere aggiuntivo.

L'Autorità per l'energia vigila che non vi sia trasferimento dei costi dalle società di distribuzione al cliente finale.

19-octies. 02. (ex 22. 04.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 19-octies, aggiungere il seguente:

ART. 19-nonies.

(Soppressione Capacity Payment).

1. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il primo e il secondo periodo sono soppressi.

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 è abrogato.

19-octies. 03. (ex 22. 05.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 19-octies, aggiungere il seguente:

ART. 19-nonies.

(Modifica del ruolo di Acquirente Unico SpA).

1. Dal 1° gennaio 2016 è fatto obbligo alla società Acquirente Unico SpA di incorporare le attività relative al Sistema Informativo Integrato, allo Sportello del Consumatore ed il Servizio di Conciliazione.

2. Le azioni della società di cui al comma 1 sono assegnate al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La medesima società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dello Sviluppo Economico.

3. Dal 1° gennaio 2016 per la Società Acquirente Unico SpA è istituito un Comitato per la Trasparenza degli Approvvigionamenti, preposto ad indicare le strategie di acquisto dell'energia. Il comitato è

partecipato pariteticamente dal Governo, dall'Autorità per l'energia e dalle Associazioni di rappresentanza dei propri clienti.

4. Entro centottanta giorni dalla emanazione del presente provvedimento, l'Autorità per l'energia determina le condizioni per il superamento del regime transitorio di determinazione dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e stabilisce le condizioni con cui la società Acquirente Unico SpA potrà operare in acquisto sui mercati del gas e dell'energia elettrica.

5. Dal 30 giugno 2016, il servizio di maggior tutela potrà essere prestato da qualsiasi società abilitata alla vendita di energia elettrica che rispetterà i requisiti emanati dall'Autorità per l'energia entro sessanta giorni dalla approvazione del provvedimento. La funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio è svolta dall'Acquirente unico.

19-octies. 0400. Crippa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 19-octies, aggiungere il seguente:

ART. 19-nonies.

(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali).

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di sette mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di otto mesi per gli ambiti del

terzo raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del quarto raggruppamento, di sette mesi per gli ambiti del quinto raggruppamento, di tre mesi per gli ambiti del sesto raggruppamento, di due mesi per gli ambiti del settimo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori tre mesi.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Al comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori cinque mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta* ».

19-octies. 0401. Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 22.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

Sopprimerlo.

22. 1. (ex 22. 6.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la parola: dopo

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: aggiunte fino alla fine del comma con la seguente: soppresse.

22. 400. Busin, Allasia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da: , se tale ultimo fino alla fine del comma con le seguenti: ivi incluso il metano sono aggiunte le seguenti: e la ricarica elettrica veloce, ovvero ricarica trifase ad almeno 43 kW in corrente alternata oppure ricarica in corrente continua maggiore di 50 kW e dopo le parole: finalità dell'obbligo è aggiunto il seguente periodo: Le disposizioni relative ai sistemi di ricarica elettrica veloce possono essere estese anche agli impianti esistenti quando interessati da

ristrutturazione totale o da aggiunta di nuovo prodotto.

22. 2. (ex 22. 8.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Cancellieri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, del parole: L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le parole: « Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti. ».

22. 3. (ex 0. 22. 28. 11.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)

ART. 22-bis.

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

Sopprimerlo.

22-bis. 400. Busin, Allasia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

22-bis. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Comune competente per territorio per la quota del 70 per cento

e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

22-bis. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell' *con la seguente:* ed.

22-bis. 401. Alberti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 19, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché nella bonifica del sito in caso di accertato inquinamento.

22-bis. 402. Braga.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

All'articolo 22-bis, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22-bis. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22-BIS)

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.1. — (*Libertà di approvvigionamento carburanti*) — 1. In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del « marchio » come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché

quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.

22. 01. (ex 22. 07.) Fantinati, Cancellieri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 22-ter.

(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi).

Sopprimerlo.

22-ter. 400. Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, alla lettera a, premettere la seguente:

0a) Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Resta fermo l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), fino al provvedimento di accertamento del funzionamento del sistema da parte dell'Osservatorio e della comunicazione al Consorzio. »

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b);
sopprimere il comma 2.*

22-ter. 401. Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al sesto periodo le parole:« acquisiti i necessari elementi di valutazione

forniti dal Consorzio nazionale imballaggi » sono soppresse.

22-ter. 402. Crippa, Vignaroli, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22-TER)

* * *

Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:

ART. 22-quater.

(Disposizioni per favorire la concorrenza tra i consorzi dei rifiuti di imballaggio).

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: « sull'intero territorio nazionale » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di im-

ballaggio equivalenti per quantità e qualità.

22-ter. 01. (ex 32. 025.) Crippa, Vignaroli, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:

ART. 22-quater.

(Disposizioni per favorire la libera iniziativa economica in tema di riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio anche in attuazione della Direttiva 94/62/CE).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 195, comma 2, alla lettera e) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « , nel rispetto del principio secondo cui il produttore che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati i propri rifiuti non è tenuto al pagamento della TARI »;

b) All'articolo 222, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. In attuazione della Direttiva 94/62/CE, i sistemi di restituzione da parte dei consumatori degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio che assicurino il riutilizzo o il riciclaggio dei medesimi operano in regime di concorrenza e libero

mercato in conformità con le regole previste nei Trattati.

22-ter. 02. (ex 32. 023.) Vignaroli, Crippa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:

ART. 22-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

ART. 178.1.

(Misure per la libera iniziativa economica e per la prevenzione del conflitto d'interesse nelle fasi di gestione dei rifiuti).

1. Al fine di garantire la libera iniziativa economica e di prevenire i conflitti d'interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di trattamento di essi, è vietata la contestuale gestione di più di una fase tra quelle previste nel presente articolo da parte di soggetto pubblico o privato.

2. Per fasi di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo si intendono:

a) raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;

b) smaltimento, (ad esempio discarica) e il recupero di energia, nonché il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l'estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui ai commi *a)* e *b)* siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi.

22-ter. 03. (ex 32. 024.) Zolezzi, Crippa, Vignaroli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 23.

(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che l'accesso fino alla fine del periodo con le seguenti: che:

a) l'accesso ai propri servizi di informazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana;

b) l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente.

23. 1. (ex 23. 2.) Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso chiamata da mobile con le seguenti: e ai servizi di informazione ai clienti, anche mediante chia-

mata da mobile, avvenga gratuitamente e solo nel caso in cui ci siano specifici motivi espressamente indicati e previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentite le associazioni dei consumatori.

23. 400. Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana con le seguenti: gratuitamente.

23. 2. (ex 23. 5.) Busin, Allasia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana con le seguenti: pari alla tariffa ordinaria urbana più bassa ed in ogni caso non superiore al 5 per cento per minuto.

23. 3. (ex 23. 7.) Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla tariffa ordinaria urbana con le

seguenti: alla media delle tariffe ordinarie urbane ed in ogni caso non superiore al 5 per cento per minuto.

23. 4. (ex 23. 8.) Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)

* * *

ART. 24.

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).

Al comma 1, sostituire le parole da: centottanta giorni fino a: prodotti bancari con le seguenti: novanta giorni dalla pubblicazione delle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'EBA ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della direttiva 2014/92/UE, sono individuati i servizi più rappresentativi collegati ad un conto di pagamento.

24. 1. (ex * 24. 2.) Polidori, Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì:

a) le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento

provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici;

b) le modalità con le quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedano, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, a rendere gratuiti i servizi.

24. 2. (ex 24. 6.) Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì:

a) le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici;

b) le modalità con le quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedano, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, a ridurre i costi a carico dei clienti.

24. 3. (ex 24. 5.) Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24)

ART. 25.

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui).

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis), sostituire le parole da: a quanto stabilito fino alla fine del periodo, con le seguenti: al 4 per cento al valore complessivo del contratto di finanziamento o del mutuo.

25. 1. (ex 25. 7.) Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis), sostituire le parole da: a quanto stabilito fino alla fine del periodo, con le seguenti: al 3 per cento al valore complessivo del contratto di finanziamento o del mutuo.

25. 2. (ex 25. 8.) Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), sostituire le parole: se la concessione di quest'ultimo con le seguenti: con espressa indicazione nel prospetto informativo, ovvero nella proposta contrattuale appositamente sottoscritti dal cliente, se la concessione del finanziamento.

25. 402. Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), sostituire le parole: se la concessione di quest'ultimo con le seguenti: con espressa indicazione nel prospetto informativo, ovvero nella proposta contrattuale se la concessione del finanziamento.

25. 403. Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), sostituire le parole: se la concessione di quest'ultimo con le seguenti: mediante apposita sottoscrizione se la concessione del finanziamento.

25. 404. Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale e devono essere sottoscritte dal cliente.

25. 3. (ex 25. 11.) Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale.

25. 4. (ex 25. 10.) Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25)

* * *

ART. 26.

(Misure per la concorrenza nella professione forense).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: « società tra avvocati », eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio”.

26. 1. (ex 26. 2.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'indicazione dei clienti e delle specifiche esperienze professionali dei professionisti è consentita solo con il consenso dei clienti interessati. Le restrizioni previste dai codici deontologici possono riguardare esclusivamente i contenuti della pubblicità come previsto al secondo comma. Le restrizioni riguardanti il mezzo pubblicitario utilizzato, incluse quelle riguardanti l'uso di strumenti telematici, domini o *social network*, sono nulle».

26. 2. (ex 26. 4.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

26. 3. (ex * 26. 6.) Pratavia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre

agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.».

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari »;

4) il comma 5 è abrogato;

5) al comma 6 le parole: « ai commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5 ».

26. 4. (ex 26. 5.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: al comma 5 con le seguenti: al comma 4.

26. 5. (ex * 26. 10.) Pratavia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito con il seguente:

ART. 5. (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.

Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: « società tra avvocati »;

c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito

secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26. 6. (ex ** 26. 11.) Pratavia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 5 è così sostituito:

ART. 5. (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedi-

mento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: « società tra avvocati »;

c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

1) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26. 7. (ex 26. 27.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 5:

1) al comma 1 le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

2) al comma 2, lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: « o avvocati

iscritti all'Albo e altri professionisti iscritti in Albi professionali »;

3) al comma 2, lettera *c*) sono aggiunte, in fine, le parole: « eventualmente corredata dall'indicazione delle altre professioni associate »;

4) al comma 2, alle lettere *d*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), sono soppresse, ovunque ricorrono, le parole: « tra avvocati ».

26. 8. (ex 26. 20.) Vignali, Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato.

26. 9. (ex 26. 21.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso Art. 4-bis con il seguente:

ART. 4-bis.

(Esercizio dell'attività professionale in forma societaria).

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in un'apposita sezione dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società.

2. Alla società possono partecipare avvocati iscritti all'albo, professionisti iscritti agli albi con la medesima previsione per la costituzione di associazioni multidisciplinari di cui all'articolo 4 e soci di capitale. I soci di capitale non possono essere titolari di più di un terzo dei diritti di voto nell'assemblea dei soci. La quota di diritti economici dei soci di capitale deve essere comunque inferiore alla metà. Lo statuto della società riserva ai soci professionisti le decisioni riguardanti le modalità di esercizio dell'attività professionale.

3. Quando alla società partecipano soci di capitale, almeno la metà dei componenti dell'organo di gestione della società tra professionisti devono essere professionisti che fanno parte della compagine sociale.

4. La società risponde per tutte le obbligazioni della società, inclusa la responsabilità per l'attività professionale, salvo che lo statuto preveda diversamente. La società stipula polizze di assicurazione di ammontare adeguato alla dimensione e al rischio dell'attività svolta per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale.

5. I redditi prodotti dalla società tra avvocati si configurano come redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. L'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa. La società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali. Si applicano le disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

7. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di ap-

partenza. I soci professionisti sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine.

8. Le disposizioni sulla disciplina dell'ordinamento forense della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 incompatibili con le disposizioni del presente articolo sono abrogate.

26. 10. (ex 26. 22.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari;

26. 11. (ex 0. 26. 38. 5.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quando alla società partecipano soci di capitale, almeno la metà dei componenti dell'organo di gestione della società tra professionisti devono essere pro-

fessionisti facenti parte della compagine sociale.

26. 12. (ex 0. 26. 38. 11.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e almeno due terzi devono essere soci professionisti.

26. 13. (ex 0. 26. 38. 12.) Schullian.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.

26. 14. (ex 0. 26. 38. 13.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
 * **26. 15.** (ex 0. 26. 38. 15.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.
 Al comma 1, sopprimere la lettera d).
 * **26. 16.** (ex * 26. 30.) Prataviaera.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando per la complessità e la natura della prestazione non sia possibile prevederne con esattezza il costo, il professionista è tenuto a comunicare al cliente in forma scritta tutti i parametri e criteri di determinazione dei compenso e gli altri elementi che possono incidere sull'ammontare dello stesso ».

26. 17. (ex 26. 36.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) l'articolo 21 è abrogato.

26. 18. (ex 26. 35.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: « e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo » sono soppresse;

2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

26. 19. (ex 26. 34.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) all'articolo 38, comma 1, le parole: « gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori » sono sostituite dalle seguenti: « gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni ».

* **26. 20.** (ex 26. 37.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) all'articolo 38, comma 1, le parole: « gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori » sono sostituite dalle seguenti: « gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni ».

* **26. 21.** (ex 26. 37.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26)

ART. 27.

(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato).

Premettere i seguenti commi:

001. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

002. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».

27. 1. (vedi 30. 8.) Bonafede, Colletti, Ferraresi, Businarolo, Sarti, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 01, lettera a), capoverso comma 63, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il notaio è altresì tenuto a depositare, con cadenza semestrale, al consiglio notarile presso il quale è iscritto il relativo rendiconto da cui risulti l'esatto pagamento delle imposte.

27. 400. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: una popolazione con le seguenti: un comune.

27. 2. (ex 0. 27. 6. 1.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: 5000 con la seguente: 3.500.

27. 3. (ex 0. 27. 6. 2.) Crippa, Simone Valente, Ruocco, Da Villa, Vallasca, Della Valle, Cancelleri, Fantinati.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile con le seguenti: uffici secondari, in non più di un Comune sede notarile, nel territorio del distretto notarile.

27. 4. (ex 0. 27. 6. 3.) Taricco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 27)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 52.

Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la

cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati. ».

3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.

27. 0400. (ex * 28. 11.) Molteni, Allasia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 28-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

Sopprimerlo.

28-bis. 402. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, capoverso Art. 52, primo comma, primo periodo, dopo le parole: il registro delle successioni aggiungere le seguenti: fatta eccezione per i territori in cui vige il sistema del libro fondiario.

28-bis. 400. Dellai.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 52, sopprimere il terzo comma.

28-bis. 403. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, capoverso Art. 53, primo comma, dopo le parole: esaminato aggiungere le seguenti: senza oneri per il richiedente.

28-bis. 404. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, capoverso Art. 53, primo comma, dopo le parole: procede aggiungere la seguente: gratuitamente.

28-bis. 405. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei territori in cui vigono le disposizioni di cui al titolo II del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato, continuano a trovare applicazione gli articoli 52 e 53 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge.

28-bis. 401. Dellai.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Alla rubrica, sostituire la parola: Semplificazioni con la seguente: Privatizzazione.

28-bis. 406. Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28-BIS)

* * *

Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:

ART. 28-ter.

1. I notai in esercizio hanno diritto di accesso, in modalità informatica e in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne visione e rilasciarne estratti e certificati.

2. L'accesso è gratuito, non comporta oneri per lo Stato e avviene sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tra il Ministero dell'interno e il Consiglio nazionale del notariato a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione delle connessioni telematiche occorrenti.

28-bis. 0400. Francesco Saverio Romano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:

ART. 28-ter.

(Ampliamento dell'Albo degli amministratori giudiziari).

1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: « *c)* agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica. »;

2) all'articolo 7, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo degli avvocati e negli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica da almeno cinque anni; ».

28-bis. 01. (ex 28. 02.) Pellegrino, Ricciatti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:

ART. 28-ter.

(Ampliamento della rappresentanza e assistenza dei contribuenti).

1. All'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 » sono inserite le seguenti: "o ai soggetti appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4 del 2013 e dotati dell'attestazione di cui all'articolo 7 della medesima legge.

28-bis. 02. (ex 28. 05.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:

ART. 28-ter.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di masi chiusi).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 si applicano anche ai trasferimenti di masi chiusi di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, indipendentemente dal valore catastale.

28-bis. 03. (ex 28. 015.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Planger, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:

ART. 28-ter.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989, alcuna partecipazione.

28-bis. 04. (ex 28. 016.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 29.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).

Sopprimerlo.

29.1. (ex * 29. 1.) Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale.

* **29. 2.** (ex ** 29. 11.) Vignali, Bernardo, Calabrò.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-*ter*. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-*quater*. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale ».

* 29. 3. (ex ** 29. 12.) Molteni, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-*ter*. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale do-

vranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale ».

* **29. 4.** (ex ** 29. 13.) Pisicchio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma

digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale ».

* **29. 5.** (ex ** 29. 15.) Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità).

1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341 ».

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo ».

29. 01. (ex 29. 02.) Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-*quater*. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agencia per l'Italia Digitale ».

29. 02. (ex 29. 03.) Librandi, Sottanelli, Galgano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

ART. 30.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti).

Sopprimerlo.

30. 1. (ex 30. 5.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. — 1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.

3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34° anno di età.

4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

* **30. 2.** (ex ** 30. 14.) Molteni, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.

3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34° anno di età.

4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta

formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

* **30. 3.** (ex ** 30. 15.) Bernardo, Vignali, Calabrò.

Sostituirlo con il seguente:

1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.

3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34° anno di età.

4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita

per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

* **30. 4.** (ex ** 30. 16.) Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Sostituirlo con il seguente:

1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.

3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.

4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

* **30. 5.** (ex ** 30. 29.) Pisicchio.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea », sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137 ».

**** 30. 6.** (*ex * 30. 7.*) Librandi, Sottanelli, Galgano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea », sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137 ».

**** 30. 7.** (*ex * 30. 19.*) Vignali, Bernardo, Calabrò.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea », sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137 ».

****30. 8.** (*ex * 30. 20.*) Molteni, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea », sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137 ».

**** 30. 9.** (*ex * 30. 27.*) Pisicchio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n.89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea », sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto

del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137 ».

****30. 10.** (ex * 30. 25.) Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana ».

* **30. 11.** (ex ** 30. 6.) Librandi, Sottanelli, Galgano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana ».

* **30. 12.** (ex **30. 17.) Molteni, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana ».

* **30. 13.** (ex ** 30. 18.) Vignali, Bernardo, Calabrò.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).

1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana ».

* **30. 14.** (ex ** 30. 24.) Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 30)

* * *

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscri-

zioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.

2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle

norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autentiche di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.

4. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato.

30. 01. (ex 30. 06.) Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Misure per l'accesso al notariato).

1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i

praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.

3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.

4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della gradua-

toria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ».

30. 02. (ex 30. 04.) Librandi, Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 31.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata).

Sopprimerlo.

* **31. 1.** (ex * 31. 1.) Polidori, Sandra Savino.

Sopprimerlo.

* **31. 2.** (ex * 31. 1.) Vignali.

Sopprimerlo.

* **31. 3.** (ex * 31. 2.) Misiani, Bargerò.

Sopprimerlo.

* **31. 4.** (ex * 31. 3.) Pellegrino, Brandolin, Ricciatti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, sopprimere le parole da:
, a condizione che fino alla fine del
comma.

**** 31. 400.** Misiani, Bargero.

Al comma 1, sopprimere le parole da:
, a condizione che fino alla fine del
comma.

**** 31. 401.** Vignali.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 31)

* * *

Dopo l'articolo 31, aggiungere il se-
guente:

ART. 31-bis.

(Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario).

1. All'articolo 12, comma 2, terzo pe-
riodo, del decreto legislativo 31 dicembre
1992 n. 546, dopo le parole: « l'ILOR e
l'IRPEG », sono inserite le seguenti: « i
professionisti di cui alla norma UNI 11511,
certificati e qualificati ai sensi della legge
14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle
controversie dei propri assistiti originate
da adempimenti per i quali i professionisti
hanno prestato loro assistenza, ».

31. 01. (ex * 31. 014.) Abrignani.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 31, aggiungere il se-
guente:

ART. 31-bis.

(Regime fiscale dei redditi derivanti da
attività svolte da società tra professionisti).

1. Alle società costituite ai sensi del-
l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, si applicano, anche ai fini dell'im-
posta regionale sulle attività produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, i regimi fiscali previsti per i mo-
delli societari dalle stesse adottate.

2. In fase di costituzione, derogando a
quanto previsto nel comma 1, le società
possono optare per il regime fiscale delle
associazioni senza personalità giuridica
costituite tra persone fisiche per l'esercizio
in forma associata di arti e professioni di
cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del
Testo Unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'esercizio dell'opzione di cui al
comma 2 è irrevocabile e si applica anche
ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.

4. Alle società di cui al comma 1, già co-
stituite prima dell'entrata in vigore della
presente legge, si applica il regime fiscale
desumibile da comportamento concludente.

31. 02. (ex ** 31. 01.) Pellegrino, Ric-
ciatti, Paglia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 31, aggiungere il se-
guente:

ART. 31-bis.

(Società tra professionisti multidisciplinari).

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto
del Ministro della giustizia 8 febbraio
2013, n. 34, è sostituito dal seguente:

« 1. La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti ».

2. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è abrogato.

31. 03. (ex * 31. 02.) Pellegrino, Ricciatti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 31-bis.

(Disposizioni sulle professioni regolamentate).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 31-BIS)

* * *

ART. 32.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).

Sopprimerlo.

* **32. 1.** (ex *32. 1.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Da Villa, Pesco.

Sopprimerlo.

* **32. 2.** (ex*32. 3.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni.

Sopprimerlo.

* **32. 3.** (ex *32. 4.) Palese, Castiello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32

(Vendita dei medicinali di fascia C).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni ».

32. 4. (ex 32. 6.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b).

Conseguentemente, al medesimo comma: alla lettera c), sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.

sopprimere la lettera d).

32. 5. (ex *32. 8.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo;

sostituire la lettera d) con la seguente: d) al comma 4-bis la parola: « quattro » è sostituita con la seguente: « cinquanta ».

32. 6. (ex *32. 9.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.

32. 7. (ex **32. 10.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 le parole: « in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'ar-

ticolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni » sono sop-
presse;

alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo

32. 8. (ex **32. 11.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32. 9. (ex 32. 7.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso, sop-
primere le parole: , le società di capitali.

32. 10. (ex 32. 42.) Colletti, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Man-
tero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ; le società di capitali di cui alla presente lettera possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. 1. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, a partire dal 1o gennaio 2016:

a) è abbassato il *quorum* del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi;

b) sono stabilite modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli, ove il sistema sanitario lo necessiti, e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti per l'abilitazione alla titolarità. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.

32. 11. (ex 32. 33.) Palese, Castiello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: la cui maggioranza sia detenuta da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto

dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.

32. 12. (ex 32. 12.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ; le società di capitali di cui alla presente lettera possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale.

32. 13. (ex 32. 43.) Palese, Castiello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società.

32. 14. (ex 32. 44.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 le parole: « in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni » sono soppresse;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.

32. 15. (ex *32. 15.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco con le seguenti o partecipazione in imprese anche con quote di minoranza nel settore della produzione dei farmaci e della relativa informazione.

32. 401. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , produzione e con le seguenti: produzione, distribuzione

32. 402. Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , produzione e con le seguenti: produzione, intermediazione

32. 403. Nicchi, Ricciatti, Paglia, Ferrara, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'esercizio della professione medica. aggiungere le seguenti: In relazione alle incompatibilità di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui al Regolamento in materia di operazioni di parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, allegato 1.

32. 16. (ex 0. 32. 75. 9.) Villarosa, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , per quanto compatibili

32. 17. (ex 0. 32. 75. 11.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis)* Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale dell'Ordine provinciale ove hanno sede legale nonché di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società ».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le società esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma *2-bis)* dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni.

32. 18. (ex *32. 19.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nelle società di capitali di cui al comma 1, l'amministrazione è affidata a farmacisti iscritti all'albo.

32. 19. (ex **32. 16.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

32. 20. (ex *32. 17.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvienga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deonto-

logiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante.

32. 21. (ex **32. 18.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

32. 22. (ex 32. 55.) Palese, Castiello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) al comma 9 le parole: « qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8 » e le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

32. 23. (ex 32. 20.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo entrano in vigore a conclusione delle procedure concorsuali previste dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

32. 24. (ex 32. 65.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

32. 25. (ex *32. 29.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole: « di ruolo » sono aggiunte le seguenti: « a tempo pieno » e al comma 2 dopo la parola: « dipendente » sono aggiunte le seguenti: « a tempo pieno ».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 dopo le parole:

« rapporto di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « a tempo pieno ».

32. 26. (ex *32. 21.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.

32. 27. (ex 32. 0132.) Paglia, Ricciatti, Ferrara, Nicchi, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.

32. 28. (ex 32. 04.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Lo 0,8 per cento del valore del fatturato delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 29. (ex 32. 60.) Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. L'1 per cento del valore del fatturato delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 30. (ex 32. 59.) Baroni, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Il 3 per cento dei profitti (utili) delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nei caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 31. (ex 32. 62.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Il cinque per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e/o tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

32. 32. (ex 32. 61.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole « ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi i dispositivi medici, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nonché i farmaci per uso ospedaliero o comunque in fornitura regolamentati da gare e appalti regionali individuati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale ».

32. 33. (ex 32. 27.) Librandi, Sottanelli, Galgano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 92 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: « dipendono » sono aggiunte: « ovvero alle farmacie ».

32. 34. (ex * 32. 24.) Polidori, Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Con regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2015, a partire dal 1o gennaio 2016: *a)* viene abbassato il *quorum* del rapporto tra farmacie e numero di abitanti al fine di incrementare il numero di sedi; *b)* viene stabilito modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, ove il sistema sanitario lo necessiti, assicurando che vi sia una valutazione per soli titoli e con punteggi specifici, da attribuire per i laureati in farmacia titolari di parafarmacia, tenendo conto del rispetto della priorità dell'apertura delle stesse. Sono escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia e di titolari di farmacia in prima oppure attraverso trust oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione.

32. 35. (ex 32. 73.) Palese, Castiello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Nelle società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, come sostituito dal presente articolo, non possono partecipare in qualità di soci, anche di minoranza, sia direttamente che indirettamente: le aziende farmaceutiche, le fondazioni bancarie, gli enti creditizi, gli intermediari finanziari e le assicurazioni.

32. 36. (ex 32. 66.) Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Da Villa, Pesco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

32. 37. (ex 32. 67.) Loreface, Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Da Villa, Pesco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1.1. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli

Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 50 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvò che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

32. 38. (ex 32. 69.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1.1. Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre

1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere a società e la relativa compagine sociale in un apposito Albo istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. Il 30 per cento dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

32. 39. (ex 32. 68.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di centocinquanta farmacie.

32. 40. (ex *32. 25.) Polidori, Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, all'articolo 4, comma 2, dopo le parole «compiuto sessanta anni di età» sono aggiunte le seguenti: «e che non siano proprietari di una sede farmaceutica, ovvero che non ne abbiano alienata una nei 5 anni precedenti».

32. 41. (ex 32. 64.) Colletti, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Dopo l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

(Regime disciplinare delle società).

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio farmacista, le società di cui al

precedente articolo rispondono delle violazioni delle norme deontologiche previste per la professione del farmacista e sono soggette alla potestà disciplinare dell'Ordine della provincia ove hanno sede legale.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio farmacista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

3. Per le violazioni disciplinari commesse dalle società di cui al precedente articolo, l'Ordine provinciale ove ha sede legale la società stessa, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, può applicare una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

32. 42. (ex *32. 28.) Polidori, Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7, il nominativo del direttore responsabile, le cessioni di quote e, in generale, ogni successiva variazione societaria sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine della provincia ove la società ha sede legale, nonché agli ordini delle province ove sono ubicate le farmacie di titolarità della società stessa e alla autorità sanitaria

locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia. Per le comunicazioni relative alle variazioni tale termine decorre dalla data dell'atto ».

32. 43. (ex *32. 23.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) con l'esercizio delle professioni sanitarie abilitate alla prescrizione dei medicinali, nonché con le società partecipate da soci che svolgono le suddette professioni »i;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, l'obbligo di

cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 alla responsabilità dei soci concorre quella della società, che comporta l'applicazione di una sanzione fino al 5 per cento del risultato utile dell'ultimo esercizio economico al netto delle imposte.

6. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti ».

32. 44. (ex ** 32. 22.) Polidori, Sandra Savino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni dopo le parole « che vi sia » è aggiunta la seguente: « almeno ».

32. 45. (ex 32. 30.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano, Monchiero.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, le parole « 3.300 abitanti » sono sostituite con le seguenti « 2.000 abitanti ».

32. 46. (ex 32. 70.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. 1. All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente comma:

« 7. Le farmacie comunali che abbiano chiuso in perdita due esercizi consecutivi sono poste in vendita dal comune, con procedure ad evidenza pubblica, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio. Il Comune può mantenerne la titolarità solo nel caso in cui la procedura si concluda senza esito per mancanza di offerte. In tal caso, se la farmacia continua a maturare perdite, il Comune è tenuto a ripetere la procedura di vendita decorso un anno dalla conclusione della procedura precedente. Ai fini del presente comma si tiene conto anche degli ultimi due esercizi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

32. 47. (ex 32. 31.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano, Monchiero.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1-bis, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: sessanta

giorni con le seguenti: e non oltre trenta giorni dalla avvenuta variazione.

32. 408. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 1-ter.

32. 409. Busin, Allasia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1-ter, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nei comuni sotto i 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima Regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n.475, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti sul territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario

per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5000 euro.»

32. 404. Gelli, Miotto, Lenzi, Currò.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-*quater*. Le disposizioni del comma 1-*ter* si applicano, successivamente al completamento delle procedure del concorso per l'apertura di nuove farmacie, di cui ai commi 3 e successivi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

32. 400. Vignali.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32)

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

ART. 32. 1.

(Farmacia non convenzionata con il SSN).

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concor-

renza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 100 metri, all'interno dello stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle Seggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

ART. 32. 2.

(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN).

1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, maggiore di età.

2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

ART. 32. 3.

(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali).

1. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di cui all'articolo 32-ter, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi

dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

ART. 32. 4.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

32. 01. (ex 32. 0108.) Marco Di Stefano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico).

1. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le orga-

nizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni.

32. 02. (ex 32. 075.) Vignali, Bernardo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Prestazioni aggiuntive erogabili in farmacia).

1. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso.

32. 03. (ex 32. 077.) Vignali, Bernardo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali).

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici,

senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

2. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività necessari ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, visto l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di « Attuazione della direttiva 2006/123/CE , relativa ai servizi del mercato interno », gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di nuova istituzione debbono distare dalle farmacie e dalle altre parafarmacie, ad una distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, non inferiore a 100 metri.

32. 04. (ex 32. 0109.) Marco Di Stefano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

*(Vendita presso le parafarmacie
dei medicinali di fascia C).*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8 comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. La vendita al pubblico è vietata agli esercizi commerciali la cui titolarità, eccedente il numero di quattro esercizi, è in capo ad un unico soggetto. Non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la vendita dei farmaci in oggetto. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata a monitoraggio e valutazione dell'attuale sistema di esercizi commerciali da parte del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni. La concessione di nuovi esercizi commerciali è riservata a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia.

32. 05. (ex 32. 066.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, limitatamente alle preparazioni equivalenti di cui agli elenchi redatti dall'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149. »

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente testo:

1-bis. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano l'attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono essere in numero superiore a uno ogni 5.000 abitanti. In ogni caso gli esercizi commerciali aderenti ad una catena commerciale a carattere nazionale possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci equivalenti in esercizi commerciali solo in un numero non superiore a 2 ogni 50.000 abitanti.

32. 06. (ex 32. 060.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

*(Vendita presso le parafarmacie
dei medicinali di fascia C).*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. »

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.

* **32. 07.** (ex 32. 0111.) Galgano, Sottanelli.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi com-

merciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. »

2. Con decreto del Ministro della Salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.

* **32. 08.** (ex 32. 0110.) Marco Di Stefano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32.1.

(Semplificazione nella vendita di medicinali omeopatici).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

le parole da « per tali prodotti » fino a « praticata in Italia » sono sostituite con le seguenti: « Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici sono di impiego consolidato e tradizionalmente impiegati nella indicazione rivendicata nell'ambito della letteratura omeopatica ».

32. 09. (ex 32. 082.) Pagano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

All'articolo 11, comma 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è soppresso il secondo periodo.

32. 010. (ex 32. 061.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Classificazione medicinali equivalenti a carico del servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-

vertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.

32. 011. (ex 32. 056.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

* **32. 012.** (ex 32. 081.) Arlotti.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni

patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

* **32. 013.** (ex 32. 06.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

* **32. 014.** (ex 32. 084.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni

patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

* **32. 015.** (ex 32. 06.) Pizzolante.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Misure per incrementare la concorrenza nell'esportazione di prodotti assoggettati ad accisa).

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché assoggettati ad altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal sesto mese dell'entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione in forma telematica.

* **32. 016.** (ex 32. 073.) Colletti, Gagnarli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Misure per favorire la concorrenza delle imprese italiane all'estero).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni le parole: « , in regime sospensivo, » sono soppresse.

32. 017. (ex 32. 016.) Colletti, Catalano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32. 1.

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione).

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: « cinque esercizi » sono sostituite dalle seguenti: « sette esercizi », i numeri: « 2 » e « 4 » sono sostituiti dai numeri: « 1 » e « 2 » e dopo le parole: « a base d'asta » sono aggiunte le seguenti: « nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice »;

2) alla lettera b), le parole: « variabile tra 1 e 2 volte » sono sostituite dalle seguenti: « pari ad almeno una volta »;

3) alla lettera c), le parole: « due servizi » sono sostituite dalle seguenti: « un servizio » e le parole: « da 0,40 a 0,80 » sono sostituite dalle parole: « da 0,20 a 0,40 »;

4) alla lettera d), le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni » e le parole: « variabile tra 2 e 3 volte » sono sostituite dalle seguenti: « pari ad almeno una volta ».

32. 018. (ex 32. 03.) Pellegrino, Ricciatti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 32-bis.

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32-BIS)

* * *

ART. 32-ter.

(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32-TER)

ART. 32-quater.

(Noleggio con conducente di velocipedi).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32-QUATER)

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

ART. 32-quinquies. — 1. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, in tal modo consentendo un più efficace assolvimento dei compiti affidati in materia di tutela della concorrenza anche dalla presente legge, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incrementato di trenta unità, previa contestuale riduzione nella maggiore misura di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato indice, entro il 31 dicembre 2016, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi di cui all'articolo 10, comma 7-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami.

32-quater. 01. (ex 32. 07.) Boccadutri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

ART. 32-quinquies.

(Disposizioni contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

* **32-quater. 02.** (ex *32. 05.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

ART. 32-quinquies.

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province

autonome di Trento e Balzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

* **32-quater. 03.** (ex * 32. 083.) Pro-dani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

ART. 32-quinquies.

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

* **32-quater. 04.** (ex *32. 0126.) Abrignani.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

TURISMO

ART. 32-quinquies.

(Misure per incrementare la concorrenza nelle imprese ricettive).

1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

* **32-quater. 05.** (ex 32. 0127.) Abrignani.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

TURISMO

ART. 32-quinquies.

(Misure urgenti per incentivare l'utilizzo turistico dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante le biglietterie telematiche e i portali informatici).

1. Al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti il servizio pubblico di trasporto locale, da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le regioni, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, negli atti di affidamento in concessione del

servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza, entro 30 giugno 2015, un servizio di biglietteria telematica per un indirizzo univoco su tutto il territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

32-quater. 06. (ex 32. 035.) Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Vallasca, Della Valle, Crippa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2

per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 07. (ex 23. 03.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallasca, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 08. (ex 23. 04.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallasca, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 221, 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 09. (ex 23. 02.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di

debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 010. (ex 23. 01.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate.

32-quater. 011. (ex 23. 07.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 012. (ex 23. 06.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si

applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 013. (ex 23. 05.) Da Villa, Pesco, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 014. (ex 23. 08.) Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

COMMERCIO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate.

32-quater. 015. (ex 23. 011.) Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallasca, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

TURISMO

ART. 32-quinquies.

(Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito).

1. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del

2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi e per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.

32-quater. 016. (ex 23. 09.) Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallasca, Cancelleri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-ter.

TURISMO

ART. 32-quinquies.

(Eliminazione delle distorsioni concorrenziali negli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

1. Alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole: « ai comuni di prevedere » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche tramite piattaforme telematiche »;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « presso la rimessa » sono sostituite dalle seguenti: « anche tramite piattaforme telematiche »;

c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La richiesta di servizio non può essere accettata se avanzata dall'utente direttamente al veicolo su strada »;

d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

f) all'articolo 8, comma 3, le parole: « situati nel Comune che ha concesso l'autorizzazione » sono soppresse;

g) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono abrogati.

32-quater. 017. (ex 32. 0113.) Catalano, Galgano, Sottanelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-*ter*.

ALTRE MISURE PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSUMATORI

ART. 32-*quinquies*.

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei costi effettivi del servizio, nonché di facilitare le procedure di pagamento del consumatore, è vietata, da parte degli operatori di reti alternative al pagamento postale e bancario, l'applicazione di costi di commissione per il pagamento dei bollettini postali superiori del 10 per cento rispetto ai costi praticati dagli uffici postali presso i rispettivi sportelli.

32-quater. 018. (ex 32. 0112.) Vargiu, Sottanelli, Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-*ter*.

TUTELA DEL MADE IN ITALY

ART. 32-*quinquies*.

1. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è ai sensi dell'articolo 517 *quater* del codice penale.

32. 019. (ex 32. 037.) Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 32-quater, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-*ter*.

TUTELA DEL MADE IN ITALY

ART. 32. 1.

(Contrasto alla contraffazione).

1. Al comma 49-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 al primo periodo le parole: « ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla

effettiva origine estera del prodotto » sono soppresse.

32. 020 . (ex 32. 038.) Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallasca, Della Valle, Crippa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

€ 9,40

Stampato su carta riciclata ecologica



17EME0003390